



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 312

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 19 novembre 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 16) Pag. 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 10

2^a - Giustizia:

Plenaria (*)

4^a - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 13

Plenaria (pomeridiana) » 15

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 18

Plenaria (pomeridiana) » 19

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 23

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140) » 29

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 141) » 29

Plenaria » 30

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 142) » 34

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 35

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 312^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 novembre 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	40
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 124)</i>	»	56
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i>	»	57
<i>Plenaria</i>	»	57
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	85
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	88
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104)</i>	»	121
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	122
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	133
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)</i>	»	149
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	150
<i>Plenaria</i>	»	151

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	164
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	178
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>		180
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	181
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	182
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	183
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	184
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	186
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Plenaria</i>	»	187

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	189
---	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'ex senatore Antonino Papania nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR – n. 13877/2013 RG GIP)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre e proseguito nelle sedute del 15 e del 29 ottobre, del 12 e del 18 novembre 2014.

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione del 18 novembre 2014 sono state rinviate all'odierna seduta le dichiarazioni di voto, nonché la votazione finale della proposta conclusiva formulata dal relatore Buccarella, volta ad accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in questione.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta del relatore Buccarella, formulando altresì una propria proposta alternativa, finalizzata a concedere l'autorizzazione per la conversazione telefonica del 13 giugno 2010, nonché per gli sms intercettati nel mese di ottobre 2010 e di rigettarla quindi per gli sms intercettati nei mesi successivi.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) precisa preliminarmente che il proprio intervento, effettuato nella seduta di ieri, rivestiva carattere esclusivamente incidentale.

Preannuncia poi, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario alla proposta del relatore Buccarella, sottolineando la necessità di respingere *in toto* la richiesta di autorizzazione inoltrata dall'autorità giudiziaria, non solo per quel che concerne i 51 sms intercettati, ma anche in relazione alla telefonata del 13 giugno 2010, con riferimento alla quale sottolinea la palese mancanza della connotazione di necessità.

Converge comunque sull'ipotesi formulata dal senatore Cucca.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario alla proposta del relatore Buccarella, condividendo le prospettazioni effettuate dal senatore Cucca.

Avendo il giudice per le indagini preliminari stesso verificato che le comunicazioni successive al 3 gennaio 2011 non rivestono il requisito della occasionalità e sono conseguentemente illegittime, prospetta l'opportunità che la Giunta segnali al Consiglio superiore della magistratura tale circostanza, anche al fine di consentire la verifica da parte di tale organo di eventuali profili di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati della Procura in questione.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 13,35.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario alla proposta del relatore Buccarella, evidenziando che con la telefonata del 28 novembre 2010 non solo l'autorità inquirente ha sicuramente identificato il parlamentare Papania, ma ha anche mutato la direzione delle proprie attività investigative, coinvolgendo nell'ambito delle stesse il predetto senatore.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole alla proposta del relatore Buccarella, evidenziando preliminarmente che la telefonata del 28 novembre 2010 non è stata esclusa dal novero delle conversazioni oggetto della richiesta di autorizzazione, come erroneamente evidenziato nel corso del dibattito da alcuni senatori intervenuti. In realtà la telefonata in questione era inserita nella richiesta di autorizzazioni del pubblico ministero ed è stata successivamente esclusa solo a seguito del vaglio effettuato dal giudice delle indagini preliminari.

Peraltro la Procura non poteva avere alcuna consapevolezza del coinvolgimento del senatore Papania, in quanto la stessa aveva ricevuto la comunicazione da parte dei Carabinieri (nell'ambito della quale era citata anche la telefonata del 28 novembre 2010) solo il 13 dicembre 2010,

come si evince *per tabulas* dal timbro di avvenuta ricezione apposto sul documento in questione.

Alla luce di tale ricostruzione, appare evidente che l'autorità giudiziaria ha operato correttamente e in modo accurato e conseguentemente va tutelata l'esigenza di accertamento della verità sui fatti in questione.

Il senatore CASSON (*PD*) chiede al Presidente di chiarire quali proposte porrà in votazione, evidenziando altresì che tutte le intercettazioni effettuate fino al 13 dicembre 2010 rivestono il carattere delle occasionalità ed è pertanto autorizzabile l'utilizzo delle stesse.

Il relatore BUCCARELLA (*M5S*), nel ribadire in via principale la proposta di concedere l'autorizzazione per tutte le comunicazioni oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria, ritiene necessario, in via meramente subordinata, sottoporre alla valutazione della Giunta due ipotesi alternative. La prima proposta alternativa prefigura l'accoglimento della richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le comunicazioni intercettate anteriormente al 13 dicembre 2010, giorno in cui la Procura ha ricevuto la comunicazione dei Carabinieri relativa anche alla telefonata del 28 novembre 2010, come emerge dal timbro di avvenuta ricezione riscontrabile sul documento in questione. In via ulteriormente subordinata, il relatore ritiene prospettabile anche l'ipotesi alternativa di considerare quale data di discrimine per la concessione dell'autorizzazione il 30 novembre 2010, e conseguentemente di accogliere la richiesta per le comunicazioni intercettate fino al mese di novembre 2010 e di rigettarla per le comunicazioni captate nei mesi successivi.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) sottopone alla Giunta la proposta alternativa di considerare quale data di discrimine per la concessione dell'autorizzazione il giorno del 7 luglio 2010, nel quale era stata depositata una richiesta di proroga delle intercettazioni. In tale richiesta è indicato espressamente il senatore Papania ed è descritta sul piano fattuale la condotta oggetto dell'accusa.

Il PRESIDENTE precisa che, come da prassi, porrà ai voti in prima battuta la proposta formulata in via principale dal relatore Buccarella, ossia quella volta a concedere l'autorizzazione per tutte le comunicazioni oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria, di cui al documento in titolo.

Nell'eventualità, meramente ipotetica, in cui tale proposta fosse respinta, il Presidente avverte che porrà ai voti la proposta avanzata in via subordinata dal relatore Buccarella, volta ad accogliere la richiesta solo per le comunicazioni anteriori al 13 dicembre 2010.

Nel caso in cui anche tale seconda proposta alternativa fosse respinta, il Presidente precisa che porrà ai voti la terza proposta, avanzata in via ulteriormente subordinata dal relatore, finalizzata ad accogliere la richiesta

di autorizzazione solo per le comunicazioni intercettate fino al 30 novembre 2010.

Nell'eventualità in cui anche tale proposta venisse respinta, il Presidente preannuncia che porrà ai voti la proposta alternativa del senatore Cucca, volta ad accogliere la richiesta di autorizzazione solo per le comunicazioni intercettate fino al mese di ottobre 2010.

Nel caso in cui anche tale proposta fosse respinta, verrà messa ai voti la proposta alternativa del senatore Ferrara, finalizzata ad accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria solo per le comunicazioni anteriori alla data del 7 luglio 2010.

Tutto ciò premesso, previa verifica del numero legale, il Presidente pone in votazione la proposta, avanzata in via principale dal relatore Buccarella, di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di tutte le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria.

La Giunta respinge, a maggioranza, tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte che verrà quindi posta ai voti la proposta alternativa, avanzata in via subordinata dal relatore Buccarella, volta ad accogliere la richiesta di autorizzazione inviata dall'autorità giudiziaria solo per le comunicazioni intercettate anteriormente al 13 dicembre 2010.

La Giunta respinge, a maggioranza, tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte che verrà quindi posta ai voti la terza proposta, avanzata in via ulteriormente subordinata dal relatore, finalizzata ad accogliere la richiesta di autorizzazione solo per le comunicazioni intercettate fino al 30 novembre 2010.

La Giunta accoglie, a maggioranza, tale proposta e incarica quindi il senatore Buccarella di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il PRESIDENTE precisa che, a seguito di tale votazione, la proposta alternativa avanzata dal senatore Cucca (volta a concedere l'autorizzazione solo per le comunicazioni intercettate fino al mese di ottobre 2010) e la proposta alternativa del senatore Ferrara (finalizzata a concedere l'autorizzazione solo per le comunicazioni anteriori alla data del 7 luglio 2010) devono entrambe considerarsi precluse.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 19 novembre 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

indi del Vice Presidente della 13^a Commissione
DI BIAGIO

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE CONSEGUENZE DEI RECENTI EVENTI ALLUVIO-
NALI*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

218^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stefano Ceccanti, il professor Gaetano Silvestri, la professoressa Ida Nicotra, il professor Gaetano Azzariti, il professor Sandro Staiano e il professor Gino Scaccia.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di elezione della Camera dei deputati: audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 18 novembre.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Prendono la parola il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) e la senatrice LO MORO (*PD*), nonché la PRESIDENTE.

Svolge, quindi, il suo intervento il professor Stefano CECCANTI.

Interviene il senatore Giovanni MAURO (*GAL*).

Successivamente, svolgono i loro interventi il presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano SILVESTRI, la professoressa Ida NICOTRA e i professori Gaetano AZZARITI, Sandro STAIANO e Gino SCACCIA.

Intervengono, infine, i senatori CALDEROLI (*LN-Aut*) e Giovanni MAURO (*GAL*), la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) e il senatore ENDRIZZI (*M5S*) per formulare osservazioni e porre alcuni quesiti.

La PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che le ulteriori domande che i senatori volessero porre, nonché le risposte ai quesiti, potranno essere trasmesse in forma scritta.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza alle ore 14 di domani, 20 novembre, per definire le mo-

dalità di svolgimento dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa per l'esame del disegno di legge n. 1385 e connesso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

101^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

La seduta inizia alle ore 9,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Con riferimento ai drammatici eventi accaduti, nella giornata di ieri, alla sinagoga di Gerusalemme, il presidente LATORRE informa la Commissione di aver inviato un messaggio di cordoglio all'Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, ponendo contestualmente l'accento sull'opportunità di avviare una innovativa riflessione politica sulla situazione medio-orientale.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 116)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 novembre.

Il presidente LATORRE dà conto delle osservazioni non ostative espresse, la scorsa settimana, dalla Commissione bilancio.

Il relatore VATTUONE (*PD*) propone quindi alla Commissione uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche, i senatori DI BIAGIO (*PI*), Luciano ROSSI (*NCD*) ed ASTORRE (*PD*).

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) esprime invece, a nome del Gruppo di appartenenza, avviso contrario sullo schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), dopo aver lamentato l'incoerenza e la poca trasparenza della strategia governativa in ordine alla dismissione delle vecchie unità navali, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Intervengono, da ultimo, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, i senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*) e BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone infine in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore, che risulta approvato a maggioranza.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2014, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche (n. 118)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore VATTUONE (*PD*) rileva innanzitutto che lo schema di decreto provvede a ripartire circa un milione di euro (in aumento, rispetto ai 974.000 dello scorso anno) alle associazioni combattentistiche, e circa 598.000 euro (del pari in aumento, rispetto ai 237.000 dello scorso anno), per le altre associazioni (d'arma, di categoria e di specialità).

Pone inoltre l'accento sulle modalità di determinazione del riparto. La nota illustrativa del Governo precisa infatti che, per la prima volta, è stata adottata una metodologia uguale sia per le associazioni combattentistiche che per le altre, basandosi sulla selezione dei progetti di attività assistenziali e promozionali presentati da ciascuna associazione, garantendo, tuttavia, anche un contributo per i costi fissi di funzionamento delle strutture sociali. Le associazioni sono state inoltre distribuite in fasce, in base al numero di soci effettivi.

Conclude osservando che la maggiore disponibilità finanziaria rispetto allo scorso anno ha consentito di incrementare il contributo per i sodalizi maggiormente propositivi nei confronti delle realtà sociali disagiate, senza apportare decurtazioni significative alle altre associazioni.

Si apre la discussione generale.

I senatori DI BIAGIO (*PI*) e Luciano ROSSI (*NCD*), nel sottolineare la meritoria opera svolta dalle associazioni beneficiarie dei contributi, si pronunciano favorevolmente sullo schema di decreto in titolo.

Il senatore MARTON (*M5S*) sottolinea, invece, l'esigenza di un'analisi ponderata dello schema di riparto.

Ad avviso del senatore PEGORER (*PD*) sarebbe opportuno poter disporre, ai fini di un'analisi puntuale, di uno schema sinottico che paragoni l'attuale riparto con gli stanziamenti disposti negli anni precedenti.

Un esame approfondito dello schema di riparto è sollecitato, altresì, dalla senatrice AMATI (*PD*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

102^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commissione che nella giornata di domani, alle ore 18, sarà convocata una seduta delle Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato e della Camera dei deputati per ascoltare le comunicazioni del Governo sulle nuove misure di contrasto al terrorismo dell'ISIS.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2014, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche (n. 118)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente LATORRE constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiarata pertanto conclusa la predetta fase procedurale, cedendo contestualmente la parola al relatore per la replica.

Il relatore VATTUONE (*PD*), nel ricordare che lo schema di decreto iscritto all'ordine del giorno recepisce pienamente le osservazioni formulate dalla Commissione in ordine al precedente schema di riparto, presenta uno schema di parere favorevole.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Avviso favorevole sullo schema di parere del relatore è dato anche, a nome della propria parte politica, dal senatore PEGORER (*PD*), che sottolinea, altresì, la novità rappresentata dall'adozione di un'unica metodologia di riparto tra le associazioni combattentistiche e d'arma e l'aumento significativo, rispetto alla somma stanziata nel 2013, dei fondi a disposizione delle seconde.

L'oratore conclude ponendo l'accento sulla meritoria opera sociale compiuta dalle associazioni combattentistiche e partigiane, la quale, a suo avviso, merita costante attenzione da parte delle istituzioni.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), pur riconoscendo la meritoria opera svolta dalle associazioni combattentistiche e d'arma, si pone problematicamente sul metodo di ripartizione adottato, preannunciando pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

La senatrice AMATI (*PD*), nell'associarsi a quanto già osservato dal senatore Pegorer e nel ribadire il proprio avviso favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore, sottolinea positivamente l'aumento dei contributi in favore dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria.

Preannunciano – del pari – il voto favorevole, sullo schema di parere del relatore, i senatori Luciano ROSSI (*NCD*) e ALICATA (*FI-PdL XVII*).

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) lamenta il carattere eccessivamente dispersivo della ripartizione effettuata dal Governo, che, accanto ad associazioni concretamente operative nel tessuto sociale (come l'Associazione nazionale alpini), eroga contributi anche ad enti che compiono attività di scarsa incidenza.

Interviene incidentalmente il senatore PEGORER (*PD*), obiettando che lo schema di decreto iscritto all'ordine del giorno reca comunque un aumento delle somme erogate in favore dell'Associazione nazionale alpini.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) ribadisce l'opportunità di concentrare le risorse economiche disponibili in favore degli enti e delle associazioni la cui attività è realmente significativa.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore, che risulta approvato con l'astensione dei senatori appartenenti ai Gruppi Lega Nord e Autonomie e Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria**313^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1070, 315 e 374-A) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 2.120 (analoga all'8.0.100) e 5.102. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si pronuncia in senso sfavorevole alle proposte emendative 2.120 e 8.0.100, di analogo tenore, in quanto prive della necessaria copertura finanziaria.

La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) esprime un parere difforme rispetto a quello esplicitato dal Governo, ritenendo che l'emendamento possa essere più semplicemente integrato con una clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo la posizione dell'Esecutivo, considera non attuabile una previsione che costringa dei professionisti della medicina con qualificazione accademica a lavorare producendo sistematicamente delle perizie tecniche senza alcuna forma di compenso.

Analogamente considera oneroso l'emendamento 5.102, in quanto riduce le possibilità di rivalsa sul magistrato da parte dell'Erario.

Il relatore BROGLIA (PD), alla luce di quanto emerso propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.120, 5.102 e 8.0.100. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

314^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta di ieri, era rimasto in sospenso l'esame degli emendamenti 5.0.20 (testo 4) e 5.0.100.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) prospetta la necessità di condizionare la valutazione non ostativa sulla proposta 5.0.20 (testo 4) all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria, volta a prevedere che eventuali oneri derivanti dal regolamento governativo trovino copertura in appositi provvedimenti legislativi, la cui entrata in vigore deve precedere o accompagnare l'emanazione del regolamento citato. Altresì, è necessario introdurre la previsione del parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di esaminare lo schema di regolamento in questione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore sull'emendamento 5.0.20. Per quanto attiene, invece, all'emendamento 5.0.100, conferma l'assenza di oneri, anche indiretti, derivanti dalla previsione normativa di cui alla lettera *b*).

Non essendovi ulteriori interventi, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.0.20 (testo 4), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, dopo le parole: "competenti per materia" delle seguenti: "e per i profili finanziari", nonché dell'inserimento, in fine, del seguente comma: "5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora dal regolamento di cui al comma 1 derivino effetti finanziari onerosi, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.". In merito, infine, all'emendamento 5.0.100, esprime un parere di nulla osta.».

La Commissione approva.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rammenta che, nella seduta di ieri, erano stati accantonati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

A tale riguardo, il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime un avviso contrario sulle proposte 1.75, 1.76 e 1.83, nonché sugli analoghi emendamenti 1.93, 1.138, 1.139 e 1.140.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene incidentalmente per fornire chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 1.93.

Il PRESIDENTE rileva che sugli emendamenti 1.75 e 1.76 risulta preferibile prospettare una valutazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. In merito, invece, all'emendamento 1.93, di tenore analogo alle proposte 1.138, 1.139 e 1.140, ritiene che ci si possa limitare ad esprimere un avviso di semplice contrarietà. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.83, sottolinea la necessità di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale il parere non può che essere contrario, in base all'articolo 81 della Costituzione.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10, 2.12, 2.14 e 2.30, segnalate dal relatore.

Il PRESIDENTE ritiene che sugli emendamenti 2.9 e 2.10 non sussistano criticità di ordine finanziario, mentre prospetta un parere di semplice contrarietà limitatamente alla lettera *b*) dell'emendamento 2.12. Analogamente, propone di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.14 che, nel rendere obbligatorio lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi, potrebbe comportare oneri imprevisti per i comuni di piccole dimensioni.

Per quanto attiene, invece, all'emendamento 2.30, rileva la necessità di inserirvi una clausola di neutralità finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO formula, altresì, un avviso contrario sulle proposte 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.13.

Il PRESIDENTE ritiene che sugli emendamenti testé segnalati debba confermarsi una valutazione non ostativa.

Il rappresentante del GOVERNO prende atto di tale posizione.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la valutazione di onerosità della proposta 3.0.2 ed esprime, altresì, un avviso contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il PRESIDENTE fa presente come gli emendamenti 3.3 e 3.4 risultino parzialmente corrispondenti alla normativa vigente, rendendosi, quindi, inevitabile una valutazione non ostativa.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il sottosegretario Paola DE MICHELI formula parere contrario sulle proposte, segnalate dal relatore, 4.1, 4.12 e 4.13.

Il PRESIDENTE esprime un avviso negativo sull'emendamento 4.1, in quanto esso potrebbe determinare una riduzione del gettito derivante dai giochi. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti 4.12 e 4.13, ritiene necessario accantonarli, in vista di un approfondimento istruttorio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti sulle citate proposte 4.12 e 4.13.

In assenza di richieste ulteriori di intervento, il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 4, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.83, 3.0.2 e 4.1. Sugli emendamenti 1.75, 1.76 e 2.30 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.93, 1.138, 1.139, 1.140, 2.12 (limitatamente alla lettera *b*)) e 2.14. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti in esame riferiti agli articoli da 1 a 4, fatta eccezione per le proposte 4.12 e 4.13, la cui valutazione resta sospesa.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

157^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta il programma di audizioni delineato ai fini dell'esame del disegno di legge n. 1642 dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Avverte quindi che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana corrente è integrato con l'esame dell'Atto del Governo n. 106-*bis* riguardante l'imposizione sui tabacchi, la cui trattazione avrà inizio nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1259) Gianluca ROSSI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dopo aver presentato l'emendamento 1.30, di carattere meramente redazionale (pubblicato in allegato al resoconto) il relatore FORNARO (PD) chiede di conoscere gli orientamenti del Governo sulle proposte emenda-

tive già presentate, al fine di poter individuare eventuali soluzioni di sintesi, senza che tale valutazione governativa sia considerata preclusiva rispetto all'esame e alla votazione dei singoli emendamenti.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide la proposta del relatore e ne sottolinea il valore rispettoso sia delle valutazioni governative che delle iniziative parlamentari e dà quindi la parola al sottosegretario ZANETTI, il quale si esprime favorevolmente sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, osservando che l'emendamento 1.1 è caratterizzato da una formulazione più completa in rapporto agli emendamenti successivi.

Il relatore FORNARO (*PD*) conviene auspicando che in sede di votazione i presentatori possano convergere su un unico emendamento condiviso.

Il sottosegretario ZANETTI esprime una valutazione negativa sull'emendamento 1.4, il cui contenuto risulta pleonastico. Preannuncia invece una valutazione positiva dell'emendamento 1.5, se riformulato, in modo da riservare gli interventi di ripatrimonializzazione ai confidi vigilati.

Il relatore FORNARO (*PD*) osserva che la formulazione dell'emendamento, con il richiamo al criterio della priorità, appare idoneo a garantire al Governo margini adeguati per l'esercizio della delega. Si dichiara comunque disponibile a approfondire la richiesta del Governo.

Il sottosegretario ZANETTI si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, di contenuto sostanzialmente identico.

Il relatore FORNARO (*PD*) atteso il tenore degli emendamenti in esame ritiene che possano essere trasformati in ordine del giorno.

I senatori Gianluca ROSSI (*PD*) e VACCIANO (*M5S*) preannunciano la trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 1.7 e 1.8.

Il sottosegretario ZANETTI chiede chiarimenti sul contenuto dell'emendamento 1.9, specificando che non appare opportuno utilizzare la dizione generica di «strumenti innovativi».

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) fa presente che la formulazione della proposta emendativa è volta a consentire al Governo l'individuazione di strumenti finanziari innovativi, funzionali alla realizzazione di politiche regionali di accesso al credito, in linea con le proposte emerse nel corso delle audizioni.

Seguono gli interventi del presidente Mauro Maria MARINO, del relatore FORNARO (*PD*) e dei senatori Maria Cecilia GUERRA (*PD*), SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) e Gianluca ROSSI (*PD*), i quali convengono

circa l'esigenza che, con una formulazione opportuna, l'indicazione di strumenti finanziari innovativi non incentivi il ricorso a strumenti derivati di carattere speculativo da parte delle piccole e medie imprese.

Il sottosegretario ZANETTI esprime perplessità relativamente all'emendamento 1.10, richiamando l'attenzione sulla necessità di ulteriori approfondimenti.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) si dichiara disponibile a individuare una formulazione alternativa.

Sull'emendamento 1.11 il sottosegretario ZANETTI si esprime in senso favorevole, mentre ritiene necessari ulteriori approfondimenti riguardo all'emendamento 1.12. Manifesta quindi un orientamento contrario sull'emendamento 1.13.

Il relatore FORNARO (*PD*) si esprime nello stesso senso circa l'emendamento 1.13.

Intervenendo sull'emendamento 1.14 il sottosegretario ZANETTI propone una formulazione alternativa, volta alla mera soppressione delle parole «intermediari finanziari».

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) accetta la proposta e preannuncia la riformulazione dell'emendamento.

Sugli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18 il sottosegretario ZANETTI esprime un orientamento contrario, sottolineando in particolare la sussistenza di dubbi circa possibili oneri per la finanza pubblica.

Il relatore FORNARO (*PD*) mette in evidenza l'interesse delle proposte emendative appena menzionate, meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario ZANETTI propone di riformulare l'emendamento 1.16, al fine di specificare che la misura ivi prevista non comporta oneri per la finanza pubblica, riservandosi comunque una successiva valutazione dei tre emendamenti.

Il senatore VACCIANO (*M5S*), nella prospettiva di un esame positivo degli emendamenti a propria firma, dichiara la disponibilità a riformulare l'emendamento 1.16 nel senso proposto.

La valutazione del sottosegretario ZANETTI è negativa sull'emendamento 1.19.

Il relatore FORNARO (*PD*) considera utile la previsione, recata dall'emendamento 1.19, volta a completare i criteri di delega con l'individuazione

zione di un sistema di monitoraggio degli effetti della disciplina riguardante i confidi, anche in considerazione della sussistenza di due tipologie di confidi.

Il sottosegretario ZANETTI si riserva di compiere ulteriori valutazioni anche sull'emendamento 1.20.

Il relatore FORNARO (*PD*) osserva la stretta relazione intercorrente fra gli emendamenti 1.19 e 1.20, rilevando la possibile convergenza su un'unica formulazione.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) sottolinea la necessità di approntare un più completo sistema di vigilanza sui confidi e auspica pertanto che dagli ulteriori approfondimenti da parte del Governo e del relatore possa derivare un esito positivo.

Il relatore FORNARO (*PD*) auspica una convergenza sui principi di cui all'emendamento 1.19, sulla base dell'ipotesi della realizzazione di un modello unico di vigilanza sui confidi.

La senatrice GUERRA (*PD*) richiama l'attenzione sull'esigenza di un coordinamento fra le previsioni di cui agli emendamenti 1.19 e 1.20, al fine di rendere esplicito il modello di vigilanza proposto.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) conviene sull'opportunità di un approfondimento relativamente all'ipotesi di modello unico di confidi vigilati alla base dell'emendamento 1.20.

Il sottosegretario ZANETTI si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.21.

Il presidente Mauro Maria MARINO, in conclusione della discussione degli emendamenti valuta positivamente lo spirito collaborativo del Governo e il lavoro compiuto per approfondire le proposte emendative.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) fa presente che le riserve destinate al finanziamento del Fondo centrale di garanzia a beneficio del sistema dei confidi e dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese previste dalla legge di stabilità per il 2014 non sono state utilizzate, anche per un'interpretazione restrittiva della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Invita pertanto il Presidente a valutare l'opportunità di una specifica audizione del Ministro dello Sviluppo economico, anche in accordo con la Commissione industria del Senato per i rispettivi ambiti di competenza.

Il PRESIDENTE, nel ribadire al rappresentante del Governo la rilevanza della questione sollevata, dichiara la propria disponibilità a prendere gli opportuni accordi con la Presidenza della 10^a Commissione affinché le Commissioni 6^a e 10^a riunite provvedano ad audire il Ministro dello Sviluppo economico, qualora il Governo non provveda ad approntare in tempi brevi una soluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che domani la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9, mentre la seduta già convocata alle ore 14 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1259**Art. 1.****1.30**

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «secondo i principi dell'Accordo di Basilea» con le seguenti: «secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 140

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SCUOLA (ATTO N. 386)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 141

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,50

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SCUOLA (ATTO N. 386)*

Plenaria**143^a Seduta***Presidenza del Presidente***MARCUCCI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01318 del presidente Marcucci sull'approvazione dei piani triennali di attività (PTA) degli enti di ricerca, comunicando anzitutto che il 28 ottobre scorso è stato emanato il decreto direttoriale che disciplina la nomina della commissione di valutazione dei suddetti piani. Dopo aver richiamato l'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 213 del 2009, evidenzia che, per la maggior parte degli enti, il Ministero è ancora in attesa del parere richiesto, nel mese di marzo, alle altre Amministrazioni vigilanti, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle funzione pubblica; rileva che detto parere è necessario in base alla normativa vigente ai fini dell'approvazione del fabbisogno del personale, della consistenza e delle variazioni di organico.

Precisa inoltre che l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle assunzioni è concessa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Alla luce di quanto esposto, nel ribadire che i piani triennali di attività non potranno essere integralmente approvati se non previa acquisizione dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della Funzione pubblica, comunica conclusivamente che entro il 30 novembre prossimo il Dicastero dell'istruzione concluderà la valutazione scientifica, di propria competenza, degli stessi.

Il presidente MARCUCCI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto. Pur essendo infatti chiare la ricostruzione dei fatti e le aspettative, afferma che la variabile «tempo» riveste un ruolo rilevante, tanto più che non è la prima occasione nella quale si verifica un allungamento o addirittura un non rispetto delle tempistiche. Rileva peraltro criticamente come spesso

decisioni che danno vita a processi virtuosi vengano nei fatti ritardate. Nel chiedere pertanto al Ministero di prestare la massima attenzione a tali processi, reputa altresì che la data del 28 ottobre per la nomina della commissione di valutazione dei PTA impedisca una celere adozione dei piani stessi.

Riconoscendo che in molti casi è necessario attendere risposte da altre Amministrazioni, ritiene che il Dicastero procedente debba farsi parte attiva affinché tali atti siano acquisiti in tempi utili. Rimarca peraltro che, essendo la scuola, l'università e la ricerca divenute centrali nell'azione di governo, occorre un'azione concreta per rendere effettiva tale centralità.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde infine all'interrogazione n. 3-01290 della senatrice Puglisi sull'attivazione di corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) da parte dell'università telematica *E-Campus*, precisando che con i decreti ministeriali n. 312 del 16 maggio 2014 e n. 487 del 20 giugno 2014 il Ministero ha autorizzato l'attivazione per l'anno accademico 2014-2015 del secondo ciclo di tirocini formativi attivi. Chiarisce in particolare che, diversamente da quanto avvenuto per l'avvio del primo ciclo, il Ministero ha stabilito il numero di posti per ciascuna classe di abilitazione a livello regionale, invitando gli atenei di ciascuna regione a concordarne la ripartizione tra le diverse sedi e stabilendo la scadenza del 10 luglio 2014 per l'acquisizione, da parte delle università interessate, dell'offerta formativa potenziale sulle diverse classi di abilitazione. Specifica altresì che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 139 del 2011 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 487 del 2014, l'attivazione dei percorsi di TFA è subordinata, peraltro, all'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario (CORECO), d'intesa con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Fa presente inoltre che le università telematiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 312 del 2014, nella loro qualità di università non statali, potevano presentare la propria offerta formativa nelle sole sedi accreditate dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dichiarando la disponibilità di strutture e laboratori per ogni sede didattica. Dopo aver ricordato che alla regione Lombardia sono stati assegnati per il TFA complessivamente 3.064 posti distribuiti tra 79 classi di concorso, rende noto che entro la prescritta scadenza le università hanno fatto pervenire al Comitato le loro proposte di attivazione dei percorsi di TFA, con indicazione del numero massimo di posti ammissibili. Gli stessi atenei (compresa l'*E-Campus*) hanno caricato le offerte sul sito del CINECA dando luogo ad una disponibilità formativa che, complessivamente, per la Lombardia risultava superiore a quella autorizzata.

Comunica poi che, con lettera del 15 settembre 2014, il Ministero ha richiamato l'attenzione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) sul problema del disallineamento dell'offerta formativa in alcune Regioni e ha richiesto che venisse concordata tra gli Uffici scolastici

regionali e i rispettivi Comitati regionali di coordinamento una modifica di tale offerta, in modo da allinearla perfettamente al numero di posti programmato, facendo esplicito riferimento alle università non statali.

Segnala peraltro che, con successiva nota del 24 ottobre 2014, trasmessa a tutte le istituzioni coinvolte, il Ministero ha ribadito la necessità di equilibrare l'offerta formativa rispetto ai contingenti, suddivisi per Regione e per classi di concorso. In caso di mancato rispetto del contingente regionale, come nella circostanza in esame, il Ministero ha chiesto ai Comitati di avviare, d'intesa con i direttori degli Uffici scolastici regionali, un'interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti, tesa a ricondurre l'offerta formativa all'esatto contingente dei posti disponibili, ponendo come termine inderogabile entro cui concludere tale operazione il 29 ottobre 2014. A seguito di ciò, prosegue il Sottosegretario, il CORECO per la Lombardia ha audito i rappresentanti dell'università *E-Campus*. Alla luce di quanto emerso dall'audizione e preso atto della documentazione fatta pervenire dalla stessa università, di intesa con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, il Comitato ha dichiarato di non poter esprimere una valutazione positiva in ordine alle proposte della suddetta università di istituzione e attivazione per l'anno accademico 2014-2015 dei corsi di TFA.

Dopo aver ribadito che, ai sensi della normativa vigente, l'attivazione dei percorsi è subordinata all'acquisizione del preventivo parere e della positiva valutazione del Comitato regionale di coordinamento, in accordo con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, puntualizza infine che non è stata autorizzata per il corrente anno accademico l'attivazione dei percorsi TFA presso l'università *E-Campus*.

La senatrice PUGLISI (*PD*) afferma che la quota di posti per i TFA attribuiti all'università telematica in questione è apparsa a suo giudizio alquanto strana, tenuto conto che sarebbero stati attivati corsi che prevedono solo una parte marginale di *e-learning*. Assicura quindi che presterà molta attenzione all'attività delle università telematiche e si dichiara molto soddisfatta della risposta.

Il PRESIDENTE, su richiesta degli interroganti, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01342 alla settimana prossima.

IN SEDE REFERENTE

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stato presentato l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Comunica altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, dati i mol-

teplici impegni della Commissione stessa, segnalando comunque che esso potrebbe essere reso nella giornata di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore MARTINI (*PD*) fornisce alcuni elementi informativi propeedeutici rispetto all'esame delle proposte legislative in titolo. Fa presente infatti che nel disegno di legge di stabilità, attualmente all'attenzione della Camera dei deputati, erano previsti finanziamenti per tutto il sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) per circa 15 milioni di euro per il 2014 e il 2015, con i quali sarebbe stato garantito un ulteriore anno di transizione agli *ex* istituti musicali pareggiati (IMP) nonché il sostegno al resto del comparto. Risulta tuttavia che tali disposizioni siano state stralciate e i numerosi emendamenti presentati in tale ambito dai diversi Gruppi politici siano stati conseguentemente dichiarati inammissibili. Riferisce altresì che il Governo si è impegnato a trovare un'altra modalità di finanziamento, esperita la quale senza esito positivo non resterebbe che tentare di modificare il disegno di legge di stabilità durante l'esame al Senato.

Ritiene pertanto che, mancando tale intervento finanziario, il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo rischi di diventare aleatorio, in quanto senza le adeguate risorse nessuno degli attuali istituti potrà proseguire l'attività e dunque intraprendere il cammino della statizzazione. Giudica perciò prioritario sciogliere il nodo delle risorse, prima di proseguire le fasi successive dell'*iter*.

Reputa dunque indispensabile adoperarsi affinché la Camera dei deputati ripristini tali finanziamenti e, auspicando che ciò accada, sollecitare l'intervento del Ministro sulle proposte normative in discussione, al fine di comprendere la posizione del Governo. Manifesta quindi una forte preoccupazione per la sorte di tali istituti che necessitano delle condizioni economiche minime per affrontare il percorso immaginato dai disegni di legge in questione.

Il PRESIDENTE reputa opportuno capire anzitutto le motivazioni che hanno portato, in prima lettura, allo stralcio di tali norme di finanzia-

mento, fermo restando che dette risorse risultano di vitale importanza. Invita pertanto i Gruppi a svolgere gli opportuni approfondimenti anche con gli omologhi schieramenti della Camera dei deputati. Preannuncia comunque l'intenzione di presentare proposte emendative di ripristino degli stanziamenti necessari durante l'esame del disegno di legge di stabilità in seconda lettura, laddove essi non siano nuovamente inseriti dalla Camera dei deputati.

Condivide infine la proposta di sollecitare il Ministro ad esprimere il proprio orientamento sui disegni di legge all'esame e si adopererà per verificare le disponibilità in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Scuola (Atto n. 386), ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti del Coordinamento dell'orientamento musicale, della Confindustria, della Rete nazionale dei licei musicali e coreutici, del *Forum* nazionale per l'educazione musicale, del Coordinamento dei docenti di didattica della musica nonché di esperti sulla formazione musicale, i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 142

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro NENCINI risponde all'interrogazione n. 3-01084, concernente l'opportunità e la giustificabilità del potenziamento dell'aeroporto di Firenze attraverso la realizzazione di una seconda pista, in considerazione dei minori tassi di crescita del traffico aereo rispetto alle previsioni originarie e dei costi che il suddetto potenziamento comporterebbe, e rispetto a possibili soluzioni alternative, in particolare quella del collegamento ferroviario AV con l'aeroporto di Roma-Fiumicino, che diventerebbe raggiungibile in treno da Firenze in circa 1,5 ore.

Illustra quindi preliminarmente il quadro delle sfide che attendono il complesso degli aeroporti europei nei prossimi anni, secondo le analisi elaborate dalla Commissione europea, alla luce dei profondi mutamenti in atto nel mercato internazionale del trasporto aereo, che stanno aumentando la concorrenza e gli investimenti provenienti da altri Paesi ed operatori. Questi mutamenti, unitamente ad una forte crescita della domanda di traffico internazionale proveniente dalle economie emergenti, determineranno, secondo le previsioni degli esperti e accolte dalla Commissione, il congestionamento dei maggiori aeroporti europei e una carenza di qualità delle infrastrutture e dei servizi.

A fronte di tali problematiche, nell'evidenziare che le scelte attuali segneranno il futuro del medesimo settore, la Commissione ha fissato le direttrici lungo le quali gli Stati dell'Unione sono chiamati a muoversi, per migliorare le dotazioni infrastrutturali e i livelli di servizio degli aeroporti europei. È in questo quadro di insieme che vanno affrontate le scelte strategiche infrastrutturali anche in Italia, guardando alle realtà locali in un'ottica di insieme, incentivando la costituzione di reti o sistemi tra gli scali nazionali per superare situazioni di inefficienza, ridurre i costi e consentire una crescita integrata degli aeroporti, con possibile specializzazione degli stessi.

In questa ottica, sottolinea che il Piano nazionale degli aeroporti recentemente adottato dal Consiglio dei Ministri ha individuato nel bacino territoriale del Centro-Nord, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato e della dimensione degli scali coinvolti, due realtà aeroportuali da considerare strategiche: Bologna e Pisa/Firenze, purché tra questi ultimi scali si realizzi la piena integrazione societaria e industriale, sviluppando un modello di sinergia imprenditoriale.

Ricorda quindi che, nel 2013, gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno registrato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri e che il traffico atteso al 2030 è di circa 10 milioni. L'aeroporto di Pisa presenta lo *status* di aeroporto militare aperto al traffico civile e ha forti limitazioni strutturali e operative che lo rendono inadeguato alla prevista crescita di traffico civile commerciale. Di qui l'esigenza di intervenire sullo scalo di Firenze per superare le attuali criticità infrastrutturali, realizzando una nuova pista utilizzabile dagli aeromobili di maggiori dimensioni verso cui si stanno orientando le principali compagnie aeree a livello mondiale.

Infine, evidenzia che far gravare anche la domanda di traffico del sistema aeroportuale toscano su quello romano significherebbe contribuire a congestionare ulteriormente quest'ultimo, che già registra, solo a Roma Fiumicino, circa 35 milioni di passeggeri all'anno e che, nella prospettiva del raddoppio futuro, dovrebbe arrivare a servire, di per sé, circa 70 milioni di passeggeri.

La senatrice GATTI (*PD*), pur ringraziando il rappresentante del Governo, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta. Sottolinea infatti che l'interrogazione in esame (analoga ad un'altra presentata alla Camera) pone il problema essenziale della divergenza tra le stime sull'aumento del traffico aereo fatte nel 2012 dell'Enac, sulla cui base è stato predisposto il Piano nazionale degli aeroporti, e l'andamento effettivo del traffico, che è invece diminuito sensibilmente negli ultimi anni. Ciò è alla base della richiesta fatta al Governo se intenda aggiornare le previsioni e quindi rivedere il Piano. Su questo punto ritiene che il Governo non abbia ancora fornito risposta.

Si tratta di una questione non banale, al fine di verificare l'effettiva necessità degli investimenti nelle infrastrutture dei vari scali aeroportuali. Pur comprendendo le esigenze di sviluppo del traffico aereo legate al quadro internazionale ed europeo illustrato dal Vice Ministro, ritiene che nel

caso specifico dell'aeroporto di Firenze la situazione non giustifichi i costosi investimenti per il potenziamento dello scalo, essendo possibile puntare sull'integrazione con l'aeroporto di Roma Fiumicino attraverso il collegamento ferroviario ad alta velocità.

A suo avviso, si dovrebbe invece potenziare la rete trasportistica della regione Toscana, in particolare per quanto riguarda l'autostrada tirrenica.

Il vice ministro NENCINI risponde all'interrogazione n. 3-01343, sui ritardi relativi alla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra Arcisate e Stabio.

Ripercorre quindi i vari passaggi dell'*iter*. Il progetto preliminare è stato approvato nel 2004, e quello definitivo nel 2008. La realizzazione del nuovo collegamento Arcisate – Stabio è stata poi affidata all'ATI Salini-Carena nel 2010, con appalto integrato. Il costo a vita intera del progetto è di 261 milioni di euro.

Il 15 aprile 2011, le analisi in corso d'opera sui terreni oggetto di scavo hanno evidenziato la presenza non prevista di arsenico di origine naturale, con superamento talvolta dei limiti di colonna A (20 ppm) e B (50 ppm) di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si è quindi posto il problema di modificare il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo (PGTR), approvato dalla Regione Lombardia nel 2012, individuando il sito di conferimento del materiale contaminato presso la *ex* cava Rainer, tramite un'apposita modellazione morfologica. Nel 2013, poiché, in seguito ad ulteriori esami, tale sito è risultato «potenzialmente inquinato», si è dovuto cercare una soluzione alternativa, in accordo con la Regione Lombardia.

Si è quindi redatto un nuovo progetto esecutivo di sistemazione ambientale, che prevede la messa a dimora definitiva del materiale di scavo proveniente dal cantiere della linea ferroviaria, complessivamente pari a 807.000 m³, nel sito della *ex* proprietà Rainer per 233.500 m³ e nel sito di Cava Femar per i rimanenti 573.500 m³.

Il progetto, inviato a tutti gli enti competenti, è stato approvato dalla Conferenza dei servizi nel settembre 2014, con i prescritti pareri ed è infine stato sottoposto e approvato, con prescrizioni.

Infine, fa presente che le problematiche emerse in merito al conferimento dei materiali provenienti dalla realizzazione delle opere relative alla nuova infrastruttura ferroviaria hanno determinato, in fase di esecuzione dei lavori, la necessità di realizzare il rimodellamento morfologico di due aree limitrofe alla linea stessa e di revisionare, quindi, gli originari criteri di gestione delle terre e rocce da scavo da movimentare nell'ambito dei lavori d'appalto.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), in qualità di interrogante, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Vice Ministro. Ritiene infatti che la vicenda del ritardo nel completamento del collegamento ferroviario tra Arcisate e Stabio dimostri ancora una volta l'inefficienza italiana nella realizzazione delle opere pubbliche.

La tratta in questione fa parte di un più ampio progetto di adeguamento e modernizzazione dei collegamenti ferroviari fra Italia e Svizzera.

La Confederazione elvetica ha però già da tempo terminato la parte di sua competenza della stessa tratta, risolvendo anche il problema dell'arsenico contenuto nelle terre e rocce da scavo. La Svizzera ha infatti previsto per tempo tale esigenza e ha individuato rapidamente per lo smaltimento lo stesso sito che è stato poi scelto dall'Italia, che ha però usato una procedura molto più lunga e farraginosa. Nel sottolineare l'assurdità della vicenda, auspica che i lavori possano ora iniziare senza altri indugi e concludersi rapidamente.

Il vice ministro NENCINI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01091 e 3-01113 relative alla questione dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie per le persone con disabilità o con mobilità ridotta.

Al riguardo, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) informa che sta procedendo – coerentemente alle coperture finanziarie accordate in sede di Contratto di Programma con lo Stato – con un piano di interventi pianificati per adeguare progressivamente l'accessibilità alle stazioni, sia presenziate che non, in base alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), svolgendo altresì, ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1371/2007, il servizio di assistenza alle persone a ridotta mobilità (PRM) per l'accesso ai treni in 264 stazioni della rete, come indicato nella propria Carta dei Servizi.

Il presidio del servizio di assistenza è svolto attraverso le Sale Blu di RFI, presenti in 14 stazioni principali della rete, definite *Stazioni Master*, che possono essere contattate preventivamente dagli interessati per richiedere il servizio di assistenza. Sottolinea che RFI richiede un preavviso per la richiesta più breve delle 48 ore indicate nel Regolamento (CE n. 1371/2007), essendo sufficiente una sola ora di preavviso in 29 stazioni speciali e 12 ore in tutte le altre.

Evidenzia infine che il servizio di assistenza registra un continuo incremento di richieste: nel 2012 il numero complessivo di interventi è stato di circa 180.000, nel 2013 si è registrato un incremento del 20 per cento raggiungendo i 215.000 interventi e, per il 2014, le proiezioni prevedono il raggiungimento di 250.000 servizi, rispetto ai quali RFI ha assunto l'impegno di un progressivo incremento del numero delle stazioni abilitate al servizio di assistenza, che riferisce essere garantito anche nella stazione di Potenza Centrale.

Per quanto riguarda, infine, l'attraversamento a raso dei binari, in relazione alle norme vigenti (DPR n. 753 del 1980 e DPR n. 503 del 1996) e alle relative procedure di sicurezza il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato.

La senatrice CANTINI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta. Sottolinea che le persone disabili e a mobilità ridotta stanno esprimendo negli ultimi tempi una richiesta sempre più forte di servizi adeguati per

l'accesso alle stazioni ferroviarie, che ora è sostenuta da precise normative europee e nazionali. Occorre quindi concentrarsi sull'adeguamento infrastrutturale delle stazioni, le cui carenze impediscono ai disabili, alle loro famiglie e alle comunità che li supportano di aiutarli in maniera adeguata.

Per tale ragione, chiede che il Piano di adeguamento strutturale delle stazioni predisposto a tal fine da RFI, possa essere esaminato e discusso in maniera approfondita dinanzi alla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

*Intervengono il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Martina e il vice ministro dello stesso Dicastero Olivero.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

Il presidente FORMIGONI rivolge un saluto di benvenuto al ministro Martina.

Il ministro MARTINA svolge il proprio intervento.

Il presidente FORMIGONI interviene per una richiesta di chiarimento.

Pongono quindi quesiti e formulano osservazioni i senatori Leana PIGNEDOLI (PD), Elena FATTORI (M5S), RUVOLO (GAL), DALLA TOR (NCD), CANDIANI (LN-Aut), Paola DE PIN (Misto), AMIDEI (FI-PdL XVII), RUTA (PD), GAETTI (M5S) e BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il ministro MARTINA risponde ai quesiti posti.

Il presidente FORMIGONI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il presidente relatore FORMIGONI (NCD) comunica che la senatrice Pignedoli aveva riformulato l'emendamento 7.2 (testo 4) nell'emendamento 7.2 (testo 5). Su tale emendamento la Commissione bilancio si è espressa con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In conseguenza di tale parere, avverte che la senatrice Pignedoli ha ulteriormente riformulato l'emendamento in un testo 6 (entrambi pubblicati in allegato).

Avverte altresì che sugli emendamenti a sua firma 11.0.100 e 11.0.200, il parere della Commissione bilancio è stato contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tali proposte sono quindi inammissibili.

Informa che il senatore Ruvolo ha ritirato l'emendamento 5.0.6.

Il PRESIDENTE avverte che si passa ora all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, rispetto ai quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3.

Il parere è invece favorevole sugli identici emendamenti 5.2, 5.4 e 5.5.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 5.6 e 5.7. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 5.8.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 5.9 (testo 2) e 5.100.

Il parere è contrario sull'emendamento 5.10 e favorevole sull'emendamento 5.11 (testo 3).

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 5.12 ritenendo preferibile la formulazione più ampia di cui all'emendamento 5.11 (testo 3) e parere favorevole sull'emendamento 5.14.

Invita al ritiro dell'emendamento 5.15 (testo 2).

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.16, 5.17 e 5.18.

Invita al ritiro dell'emendamento 5.19 (testo 2), nonché dell'emendamento 5.20 (testo 2). L'invito al ritiro è rivolto anche agli emendamenti 5.21, 5.22 e 5.23.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.24 (testo 3).

Invita al ritiro degli emendamenti 5.25, 5.26 e 5.28, mentre sull'emendamento 5.27 il parere è contrario.

Invita altresì al ritiro dell'emendamento 5.0.4 ed esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.7.

Invita al ritiro dell'emendamento 5.0.8.

Valuta positivamente l'emendamento 5.0.100 pur dando conto dei rilievi formulati dal Ministero dello sviluppo economico.

Invita invece al ritiro degli emendamenti 5.0.9 e 5.0.10.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.0.17 e 5.0.19.

Esprime parere favorevole invece sull'emendamento 5.0.20 (testo 4).

Invita al ritiro dell'emendamento 5.0.21 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.22, 5.0.23 e 5.0.24.

Invita al ritiro dell'emendamento 5.0.25 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.26, 5.0.30, non disponendo in tale ultimo caso di una valutazione complessiva d'intesa con il Dicastero dell'ambiente.

Invita infine al ritiro dell'emendamento 5.0.31.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.3.

Posti in votazione, gli identici emendamenti 5.2, 5.4 e 5.5 sono approvati.

Con successiva votazione, sono invece respinti gli identici emendamenti 5.6 e 5.7.

L'emendamento 5.8 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.9 (testo 2).

Con successiva votazione è altresì approvato l'emendamento 5.100.

Il senatore GAETTI (*M5S*) e la senatrice DONNO (*M5S*) aggiungono la firma e sollecitano per l'approvazione dell'emendamento 5.10.

Posto ai voti, l'emendamento 5.10 viene respinto.

Con successiva votazione, viene quindi approvato l'emendamento 5.11 (testo 3).

È conseguentemente assorbito l'emendamento 5.12.

Posto in votazione, l'emendamento 5.14 è approvato.

La senatrice ALBANO (*PD*) ritira l'emendamento 5.15 (testo 2).

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 5.16.

Relativamente all'emendamento 5.17, il senatore RUTA (*PD*) interviene per sottolineare l'importanza di tale proposta, auspicandone l'accantonamento in vista di un'ulteriore riflessione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma al medesimo emendamento 5.17.

Il vice ministro OLIVERO fa presente che il proprio parere è motivato dall'esigenza che i criteri di delega contenuti nell'articolo 5 del disegno di legge non vengano ampliati eccessivamente.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 5.17, 5.18 e 5.19 (testo 2) che trattano della medesima materia.

La senatrice GATTI (*PD*) ritira l'emendamento 5.20 (testo 2).

Il senatore RUTA (*PD*) ritira l'emendamento 5.21.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) ritira l'emendamento 5.22.

La senatrice DONNO (*M5S*), la senatrice FATTORI (*M5S*) e i senatori CANDIANI (*LN-Aut*), AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e DALLA TOR (*NCD*) aggiungono la firma all'emendamento 5.23.

Il vice ministro OLIVERO fa presente che la materia dell'acquacoltura necessita di una valutazione d'insieme con le altre proposte emendative testé accantonate riferite all'articolo 5.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.23.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*), posto in votazione, viene approvato l'emendamento 5.24 (testo 3), il cui inciso relativo alle modifiche al comma 1 è assorbito dal già approvato emendamento 5.9 (testo 2).

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.25, 5.26 e 5.27.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ritira l'emendamento 5.28.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo stato riformulato con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, l'emendamento 5.0.4 è inammissibile poiché oggetto di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 5.0.7.

Con successiva votazione viene respinto l'emendamento 5.0.8.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.0.100, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio, nonché gli emendamenti 5.0.9 e 5.0.10 che trattano la medesima materia.

Con successiva votazione viene respinto l'emendamento 5.0.17.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 23.0.6 è riformulato come aggiuntivo all'articolo 5, con numerazione 5.0.32 (già 23.0.6), e posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento 5.0.19.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 5.0.32 (già 23.0.6) e 5.0.19 sono respinti.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.0.20 (testo 4) in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore RUTA (*PD*) ritira l'emendamento 5.0.21.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.25 e 5.0.26.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.0.30.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 5.0.31.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, sui quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.3.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.4, 6.9 (testo 2), 6.6 e 6.100.

Il parere è contrario sull'emendamento 6.5 e favorevole sull'emendamento 6.7.

Invita al ritiro dell'emendamento 6.8.

Auspica l'accantonamento degli identici emendamenti 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, riservandosi sugli stessi un'ulteriore riflessione.

Invita al ritiro degli emendamenti 6.0.14 e 6.0.15.

Il parere è contrario sugli identici emendamenti 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18 e 6.0.19, riservandosi comunque un'ulteriore riflessione qualora fossero accantonati analogamente all'emendamento 1.26 dallo stesso contenuto.

Invita al ritiro degli emendamenti 6.0.20 e 6.0.21 ed esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.22.

Invita infine al ritiro dell'emendamento 6.0.26.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.3.

Con separate votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 6.4, 6.9 (testo 2), 6.6 in un testo corretto (pubblicato in allegato) e 6.100.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 6.5.

Con successiva votazione l'emendamento 6.7 è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.8 è respinto.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli identici emendamenti 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per sollecitare l'approvazione dell'emendamento 6.0.14, di cui è primo firmatario.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma all'emendamento 6.0.14 e preannuncia il voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.14 è respinto.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira poi l'emendamento 6.0.15.

Il PRESIDENTE avverte che gli identici emendamenti 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18 e 6.0.19 sono riformulati come riferiti all'articolo 1, rinumerati 1.33 (già 6.0.16), 1.34 (già 6.0.17), 1.35 (già 6.0.18) e 1.36 (già 6.0.19) e saranno esaminati congiuntamente all'identico emendamento 1.26, già accantonato nella scorsa seduta.

La Commissione conviene di accantonare detti emendamenti, analogamente al già accantonato emendamento 1.26.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula peraltro l'emendamento a sua firma 1.26 in un testo 2 (pubblicato in allegato), del quale la Commissione conviene l'accantonamento, in attesa dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, nonché per un esame complessivo della materia dell'esonero dagli adempimenti IVA per i piccoli produttori agricoli.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 6.0.20.

Posto ai voti l'emendamento 6.0.20 viene respinto.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira poi l'emendamento 6.0.21.

La Commissione conviene quindi l'accantonamento dell'emendamento 6.0.22.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira infine l'emendamento 6.0.26.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

Art. 1.

1.33 (già 6.0.16)

CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

1.34 (già 6.0.17)

DI MAGGIO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

1.35 (già 6.0.18)

SCOMA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

1.36 (già 6.0.19)

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di elenco clienti-fornitori)

1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato«».

1.26 (testo 2)

DONNO, PUGLIA, GAETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non si applicano nei confronti dei produttori agricoli che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Puglia il 5 e il 6 settembre 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»

1.31 (già 4.0.5)

DI MAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi", sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva".».

1.32 (già 4.0.6)

SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi", sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva".».

Art. 5.**5.0.32 (già 23.0.6)**

VALENTINI

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«CAPO III**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA****Art. 23-bis.**

(Taglie minime di cattura)

1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

"Art. 86. - (*Sottotaglia*) – 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sotto taglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente"».

Art. 6.

6.6 (testo corretto)

DALLA TOR

Al comma 3, dopo le parole: «i registri aziendali» inserire le seguenti: «e la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2000, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lo scambio dei dati fra questi.».

Art. 7.

7.2 (testo 6)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto sugli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma scada nei trenta giorni

che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

c) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: – sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; – modello organizzativo omogeneo; – uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; – uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;

d) al comma 2, lettera *d)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per procedere alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;»

e) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici;»

f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»

g) al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente;»

h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»

i) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».

7.2 (testo 5)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto sugli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

c) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: – sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; – modello organizzativo omogeneo; – uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; – uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;

d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per procedere alla riorganizzazione della società di cui

all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;»

e) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici;»

f) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»

g) al comma 2, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

«*d-bis*) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente;»

h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»

i) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«*6-bis*. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati prov-

vedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 376 (AFFARE
ASSEGNATO STRATEGIE NUOVI VERTICI SOCIETÀ PARTECIPATE STATO)*

Plenaria

109^a Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,20.

AFFARI ASSEGNATI

Strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 376)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella mattinata di oggi, l'audizione informale del Presidente di Sogin. Informa, a tale proposito, che la registrazione video dell'audizione stessa verrà pubblicata nella medesima pagina *web*, non appena disponibile.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è ulteriormente convocato alle ore 14,30 di domani, 20 novembre, per il seguito dell'audizione informale del Presidente di Sogin.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(8) CASSON ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, composto da 15 articoli, che si pone l'obiettivo di contribuire a portare a compimento l'ultima fase della lotta contro l'amianto, per la quale occorre conseguire tre obiettivi prioritari, cioè la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria e l'efficiente funzionamento del «Fondo per le vittime dell'amianto», istituito con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

Per le parti di competenza della Commissione, segnala gli articoli 1, 2, 3, 6 e 13.

L'articolo 1 dà una definizione dei lavoratori esposti ed *ex* esposti e dei cittadini esposti ed *ex* esposti all'amianto, cioè persone che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, la conferma dell'istituzione, presso l'INAIL, del Fondo per le vittime dell'amianto, finalizzato all'erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta (prestazione economica corrisposta dall'INAIL come indennizzo per la diminuita capacità lavorativa) o alla liquidazione della rendita ai superstiti.

Il Fondo (comma 2) eroga, ai soggetti individuati nell'articolo 1, una prestazione economica, con periodicità annuale per i soggetti esposti o *ex* esposti all'amianto, o *una tantum* per i loro superstiti, nella misura da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al comma 3 si stabilisce, per i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali causate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla tabella indennizzo danno biologico, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000. Inoltre pone a carico dell'INAIL gli oneri derivanti dall'erogazione dell'assegno mensile sopra citato.

Osserva poi che le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 comporteranno un notevole ampliamento dei soggetti beneficiari delle prestazioni del Fondo, in quanto gli interessati non sarebbero più solo i lavoratori con patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e i loro familiari, come eredi, in caso di morte dell'assicurato, ma tutti i lavoratori esposti ed *ex* esposti e tutti i cittadini esposti ed *ex* esposti all'amianto. Inoltre, non è chiaro se la prestazione introdotta al comma 3 dell'articolo 2 sia aggiuntiva rispetto ai benefici previsti al comma 2 del medesimo articolo.

Il finanziamento del Fondo (comma 4), incrementato da 30 a 120 milioni di euro annuali complessivi, è previsto a carico, per due terzi, del bilancio dello Stato e, per un terzo, delle imprese (l'attuale normativa prevede invece un rapporto di tre quarti/un quarto).

Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi INAIL.

Per quanto di competenza, osserva che, a differenza del passato, in cui erano coinvolte solo le imprese che svolgevano attività lavorative comportanti esposizione all'amianto (poco meno di 100.000, secondo dati forniti da Confindustria), l'attuale incremento dei costi legato ai più alti premi INAIL sembrerebbe interessare tutte le imprese. Ad ogni modo, sembrerebbero escluse dall'aumento del contributo soltanto le imprese non iscritte all'INAIL (10 per cento del totale).

L'aumento da un quarto ad un terzo della quota di finanziamento del Fondo a carico delle imprese, combinato con l'innalzamento dell'onere a carico dello Stato da 22 a 80 milioni, comporterà, in proporzione, un incremento della quota di contributo offerto dal settore industriale nel suo complesso, che salirà dagli attuali 7,3 a 40 milioni di euro. Tuttavia, se saranno interessate tutte le aziende iscritte all'INAIL, l'incidenza finanziaria della misura su ciascuna di esse potrebbe essere molto bassa.

Secondo il comma 5, in caso di superamento delle disponibilità del Fondo, spetterà all'INAIL provvedere, per la parte aggiuntiva, con i propri fondi istituzionali.

In proposito fa presente che l'INAIL non ha un fondo istituzionale, bensì un fondo di riserva, a capitalizzazione, nel quale si accantonano risorse destinate a garantire le prestazioni future dei soggetti aventi diritto (sulla base delle aspettative medie di vita). Tali risorse sono vincolate e non si possono destinare ad altri fini, pena un *deficit* previdenziale. Inoltre, gli avanzi di cassa registrati sono stati destinati, con la legge di stabilità 2014, ad una riduzione dei premi del 14 per cento. Dunque anche que-

sta previsione lascia intravedere il rischio di ulteriori oneri per le imprese, visto che, per far fronte alle eventuali, nuove spese citate, l'INAIL potrebbe essere costretta ad innalzare i premi assicurativi, che costituiscono la sua unica fonte di finanziamento. L'innalzamento di oneri sulle imprese si pone comunque in antitesi a precedenti decisioni di ridurre gradualmente gli oneri previdenziali diretti e indiretti sulle imprese.

L'organizzazione e il finanziamento del Fondo (comma 7), nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i rappresentanti delle associazioni degli *ex* esposti all'amianto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 istituisce il «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici». Il programma quinquennale per il risanamento, da approvare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevede prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico. La dotazione del fondo è stabilita nell'importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

L'articolo 6 attribuisce ai lavoratori esposti ed *ex* esposti all'amianto il diritto di fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico. Per tali attività, che saranno finanziate dall'INAIL, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Per quanto di competenza, ritiene valgano le considerazioni già espresse su precedenti commi, in quanto anche in questo caso l'INAIL, non disponendo di risorse per far fronte al costo dei monitoraggi e delle cure mediche, non potrebbe far altro che aumentare il premio assicurativo pagato dalle imprese.

In conclusione, l'articolo 13 prevede il divieto di estrazione e di uso delle cosiddette pietre verdi, cioè di rocce caratterizzate dalla presenza di alcuni minerali – tra i quali diversi amianti – che conferiscono loro il particolare colore verde facendone pregevoli pietre ornamentali, oltretutto materiali ideali per usi in edilizia, anche infrastrutturale. Segnala tale disposizione perché rende illegale un settore produttivo nell'ambito dell'industria estrattiva.

Si apre la discussione.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*), in relazione ad alcune critiche espresse dal relatore sul testo in esame, anticipa che svolgerà prevalentemente considerazioni di carattere generale e ricorda l'interesse di diverse associazioni di cittadini a che il Parlamento arrivi ad un testo di riferimento e conferisca una delega al Governo per una disciplina organica della materia.

Entrando brevemente nel merito specifico del provvedimento, fa presente che l'esposizione all'amianto ha riguardato non solo i lavoratori, ma anche molti cittadini, a causa di mancati interventi di bonifica di condomini o edifici pubblici, senza che le relative responsabilità venissero accertate.

Ritiene che il provvedimento lasci in ombra alcuni aspetti e che la materia sarebbe più consona se rimessa ad una delega legislativa.

Il relatore SCALIA (*PD*), replicando alle osservazioni del senatore Petrocelli, avverte dell'esistenza di altri disegni di legge presentati dallo stesso primo firmatario del provvedimento in titolo che, pur perseguendo analoghe finalità, contengono norme più specifiche.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), richiamando la Commissione ad atenersi alle questioni di competenza, considera possibile inserire nel parere un auspicio affinché venga varata una disciplina organica che delinei meglio i confini di intervento desiderati.

Quanto specificamente al provvedimento in esame, fa presente la mancanza di una puntuale identificazione della platea degli eventuali beneficiari della misura economica in discussione – che considera comunque difficile stimare, sia perché i lavori di bonifica dei siti inquinati non sono ancora terminati sia perché le malattie da amianto si manifestano a distanza di tempo dall'inizio dell'esposizione. Senza una puntuale identificazione risulterebbe di difficile valutazione l'adeguatezza del Fondo per le vittime dell'amianto.

Inoltre fa notare che il provvedimento carica sul sistema delle imprese gli oneri per il risarcimento delle vittime a qualsiasi titolo esposte all'amianto. Si trasforma, in tal modo, un risarcimento oggi dovuto dalle imprese operanti nel settore dell'amianto in un'imposta su tutte le imprese, a prescindere da loro responsabilità dirette.

In proposito il senatore LANGELLA (*GAL*), citando una recentissima informazione di stampa, esprime dubbi sull'efficacia delle azioni legali a carico delle imprese, che non hanno spesso portato ad identificare chiare responsabilità.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ritiene opportuno che il parere contenga la richiesta di individuazione, con chiarezza e precisione, della platea degli interessati e della stima dei fondi necessari, nonché di far ricadere il peso economico della misura sulla fiscalità generale e non sulle imprese.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando l'intento e la *ratio* del provvedimento, giudica criticamente alcune scelte operate con lo stesso, che ritiene impreciso in alcune disposizioni, come nel caso del riferimento al danno biologico.

A titolo esemplificativo, valuta negativamente, sia la mancata individuazione di una valutazione legata alla durata dell'esposizione sia l'indiscriminato allargamento della platea degli interessati.

In conclusione, ritiene che il parere debba contenere una richiesta di approfondimento sulla materia.

La senatrice FISSORE (*PD*) si associa alle criticità espresse dai colleghi, in particolare per quanto riguarda la previsione di porre a carico di tutte le aziende il contributo al Fondo citato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1061) Valeria FEDELI ed altri. – Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani

– e petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1061

G/1061/1/10

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1061, recante «Istituzione del marchio "*Italian Quality*" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nell'intento di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori, istituisce il marchio «*Italian Quality*»;

relativamente al settore dei prodotti alimentari, il marchio *Italian Quality* potrebbe generare confusione nel consumatore, sovrapponendosi al complesso della normativa comunitaria e nazionale vigente, che disciplina già compiutamente i regimi di qualità in materia di indicazioni geografiche protette e denominazioni di origine, nonché, in futuro, alle disposizioni sulle modalità di indicazione dell'origine di alcune categorie di prodotto, attualmente allo studio della Commissione europea;

anche con riferimento ai controlli e alle sanzioni, che il provvedimento in esame affronta all'articolo 2, comma 1, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico è tenuto a stabilire uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti, artigiani ed imprese si attengono ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio, nonché le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli, e successivamente all'articolo 6, il settore alimentare, sia per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari che qualitativi dei prodotti risulta già assoggettato ad un numero elevato di controlli ufficiali ad opera di molteplici organismi, facenti capo a diverse Amministrazioni non sempre coordinati tra di loro;

la previsione di un ulteriore sistema di controlli volto a garantire il rispetto dei disciplinari previsti e del corretto utilizzo del marchio profila un ulteriore pericolo di sovrapposizione di criteri e di competenze,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte ad evitare che il marchio *Italian Quality* finisca per sovrapporsi, nel settore dei prodotti agroalimentari, alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di qualità (indicazioni geografiche protette e denominazioni di origine), generando confusione nei consumatori;

a garantire, in particolare in sede di adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 6 del presente provvedimento, che non si generino sovrapposizioni delle modalità di controllo dei soggetti legittimati all'utilizzo del marchio in esame, nonché di organismi deputati ai medesimi controlli.

G/1061/2/10

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1061, recante «Istituzione del marchio "*Italian Quality*" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani»,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nell'intento di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori, istituisce il marchio «*Italian Quality*»;

se la logica dell'istituzione del marchio collettivo «*Italian Quality*», applicabile a qualunque settore industriale e deputato ad identificare i prodotti italiani con caratteristiche di eccellenza, è tutelare il «*Made in Italy*», inteso come patrimonio di conoscenze, esperienze e qualità legate alla tradizione e al territorio italiani, nonché il commercio estero, rileva come, invece, il Trattato di Partenariato Transatlantico su Commercio ed investimenti (TTIP) rischia di provocare la riduzione del commercio intra-europeo, con conseguente vanificazione delle politiche di attribuzione dei marchi come identificazione di qualità dei prodotti;

l'Unione Europea, il principale fautore del TTIP in Europa, si trova così in una situazione paradossale dove anziché favorire l'integrazione del mercato europeo, persegue una politica commerciale che rischia di causarne la disintegrazione;

le politiche di difesa della qualità dei prodotti e della identificazione delle eccellenze devono essere tenute in debita considerazione laddove le trattative per la stipula del TTIP possa portare a perdite in termini di esportazioni nette per il nostro Paese,

impegna il Governo:

a richiedere alla Commissione europea il pieno accesso ai documenti negoziali per i Parlamenti nazionali, data l'incidenza prevista del loro contenuto sulle normative nazionali in essere, con particolare riferimento a quelle volte alla tutela e promozione del *Made in Italy*;

a riferire periodicamente al Parlamento in merito agli sviluppi delle trattative relative al *Transatlantic trade and investment partnership* (TTIP);

a prevedere meccanismi di trasparenza e consultazione delle parti sociali e della società civile sul negoziato commerciale in corso tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America.

Art. 1.

1.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del marchio «Italian Quality»*). – 1. Al fine di ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo della produzione, nonché di garantire la tutela dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine alle caratteristiche qualitative intrinseche delle merci, è istituito il marchio «*Italian Quality*», corredato da logo figurativo ai sensi dell'articolo 4.

2. L'istituzione del marchio "*Italian Quality*" è volta all'identificazione dei prodotti che presentano caratteristiche di eccellenza. Per tali si intendono i prodotti finiti e intermedi realizzati da artigiani ed imprese, iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano, che:

a) riportano la marcatura d'origine "*Made in Italy*", in ottemperanza al codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;

b) hanno subito nel territorio italiano almeno una operazione ulteriore e precedente l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;

c) sono stati realizzati nel rispetto delle condizioni previste dai disciplinari di settore di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «mediante il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, un sistema di etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio di cui all'articolo 1» con le seguenti: «mediante il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, un logo figurativo adeguato a garantire, attraverso un appropriato linguaggio visivo, la qualità dei prodotti recanti il marchio di cui all'articolo 1, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di libera circolazione delle merci e corretta informazione dei consumatori».

b) ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «professionisti.».

1.2

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione» con le seguenti: «la produzione di beni merceologici di elevato livello qualitativo, nonché di garantire la tutela» e le parole: «in ordine al ciclo produttivo delle merci» con le seguenti: «in ordine alle caratteristiche qualitative dei beni acquistati».

1.3

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «la crescita delle esportazioni», inserire le seguenti: «e la commercializzazione».

1.4

PELINO

Al comma 1 sostituire le parole: «Italian Quality» con le seguenti: «Qualità italiana».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del marchio "Qualità italiana".».

1.5

CONSIGLIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istituzione del marchio "italian Quality" è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».

1.6

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «italiani» e dopo le parole: «caratteristiche di eccellenza» aggiungere le seguenti: «qualitativa».

1.7

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «professionisti».

1.8

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, dopo le parole: «realizzati da professionisti, artigiani» aggiungere le seguenti: «, botteghe storiche che rappresentino un patrimonio della distribuzione italiana».

1.9

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, dopo le parole: «iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi» aggiungere le seguenti: «proprietà italiana e».

1.10

CONSIGLIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la marcatura di origine», inserire la seguente: «obbligatoria».

1.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «in ottemperanza» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in ottemperanza al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 60» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario».

1.12

GAMBARO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166».

1.13

CARIDI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166;».

1.14

PELINO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166».

1.15

PELINO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) hanno subito tutte le fasi della produzione nel territorio italiano;».

1.16

CONSIGLIO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «una operazione ulteriore» fino a «regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013», con le seguenti: «tutte le fasi di lavorazione del prodotto per ciascun settore».

1.17

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «almeno una operazione ulteriore e precedente l'ultima trasformazione o lavorazione» con le seguenti: «più del cinquanta per cento del processo di trasformazione o lavorazione».

1.18

CONSIGLIO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «una operazione ulteriore» fino a «regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013», con le

seguinti: «due delle fasi di lavorazione per ciascun settore e per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».

1.19

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) contengono, qualora si tratti di prodotti agroalimentari trasformati, materia prima agricola prevalentemente derivante da produzioni di origine nazionale;».

1.20

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) garantiscono la tracciabilità della filiera di produzione;».

1.21

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «dal disciplinare di settore» con le seguenti: «dai disciplinari».

1.22

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) la cui filiera produttiva afferisce ad imprese che si sono dotate di una certificazione di responsabilità sociale che attesti il rispetto delle vigenti Convenzioni internazionali in materia di diritti del lavoro e diritti dell'infanzia;».

1.23

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) riportano, nel rispetto della normativa comunitaria, uno dei seguenti marchi di certificazione di qualità agroalimentare: DOP, DOCG, DOC, IGT o IGP».

1.24

MARINELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La presente legge non si applica ai prodotti dell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed ai prodotti agroalimentari cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

Art. 2.**2.1000**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La proprietà del marchio di cui all'articolo 1 spetta allo Stato italiano. Il rilascio della relativa autorizzazione all'uso è di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ed avviene secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria interessate e nel rispetto della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabiliti uno o più disciplinari di settore ai quali artigiani ed imprese si attengono ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per l'esecu-

zione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli da effettuarsi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e garantendo il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, da parte di una società di certificazione individuata in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 6, commi 1 e 5, sostituire le parole: «stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1-bis».

2.1

GAMBARO

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «La proprietà del marchio di cui all'articolo 1 spetta allo Stato italiano.».

2.2

RUVOLO, LANGELLA

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.3

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «con apposito decreto» con le seguenti: «con appositi decreti».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) sostituire le parole: «Con il medesimo decreto» con le seguenti: «Con i medesimi decreti»;

b) sostituire le parole: «uno o più disciplinari di settore» con le seguenti: «specifici disciplinari di prodotto o di processo produttivo»;

c) sopprimere la seguente parola: «professionisti».

2.4

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 2, alle parole: «L'autorizzazione all'uso» premettere le seguenti: «Al fine di favorire la produzione di beni merceologici di elevato livello qualitativo,».

Conseguentemente,

a) al medesimo comma 2:

1) dopo le parole: «è rilasciata» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti che ne facciano richiesta,»;

2) sostituire le parole: «società a responsabilità limitata» con le seguenti: «società di capitali»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 2, comma 2, valutati in 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.2000

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico a», aggiungere le seguenti: «società di capitali».

2.5

GAMBARO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «a singoli imprenditori».

2.6

CARIDI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «a singoli imprenditori,».

2.7

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico a» aggiungere le seguenti: «singoli imprenditori,».

2.8

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 2, dopo le parole: «responsabilità limitata,» aggiungere le seguenti: «società per azioni,».

2.9

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, dopo le parole: «, società a responsabilità limitata,» aggiungere le seguenti: «società per azioni,».

2.10

MARINELLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.».

2.11

RUVOLO, LANGELLA

Al comma 2, dopo le parole: «anche artigiane» aggiungere le seguenti: «, ditte individuali».

2.12

CONSIGLIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'impresa produttrice, di cui al comma 2, deve altresì fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.».

Art. 3.**3.1000**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993 e successive modifiche e integrazioni», con le seguenti: «regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, e successive modificazioni, sul marchio comunitario».

Art. 4.**4.1**

RUVOLO, LANGELLA

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico prevede», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

4.2

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «il decreto di cui all'articolo 2» con le seguenti: «con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «un sistema di etichettatura adeguato a garantire» con le seguenti: «il marchio figurativo adeguato a garantire la qualità e».

4.3

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «un sistema di etichettatura», inserire le seguenti: «obbligatoria».

4.4

CONSIGLIO

Al comma 1, sostituire le parole: «l'originalità», con le seguenti: «l'origine e la tracciabilità».

Art. 5.**5.1**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Promozione del marchio*). – 1. Il Ministero dello sviluppo economico predispone, d'intesa con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione di qualità e per la sensibilizzazione e informazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

2. Le imprese facenti parte di reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di cui all'articolo 1 con gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.

3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'albo dei produttori e dei prodotti per i quali è stato autorizzato l'uso del marchio di cui all'articolo 1. L'albo è accessibile sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico, almeno nelle lingue degli Stati membri dell'Unione europea, nonché nelle lingue araba, cinese, giapponese e russa».

5.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «la valorizzazione della produzione italiana» *con le seguenti:* «la promozione delle qualità specifiche della produzione italiana».

5.3

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «della produzione italiana» con le seguenti: «dei prodotti realizzati nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 2, comma 1,».

5.4

MARINELLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,».

5.5

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, dopo le parole: «le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,» inserire le seguenti: «la distribuzione, le organizzazioni imprenditoriali,».

5.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle somme stanziato al successivo articolo 7, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sono previste le modalità volte ad incentivare, con un contributo pari a al 50 per cento delle spese sostenute, il ricorso volontario dei produttori a libere indicazioni supportate da sistemi di rintracciabilità, che ne qualificano e ne certificano le qualità specifiche dei prodotti nonché la provenienza delle lavorazioni, ai sensi del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, al fine di sostenere le imprese che se ne avvalgono.».

5.7

GAMBARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle somme stanziare al successivo articolo 7 è prevista l'incentivazione, con un contributo pari a al 50 per cento delle spese sostenute, al ricorso volontario dei produttori a libere indicazioni supportate da sistemi di rintracciabilità che ne qualificano e ne certificano la provenienza delle lavorazioni ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, al fine di sostenere le imprese che se ne avvalgono. Le modalità per la definizione delle incentivazioni sono stabilite con il decreto previsto all'articolo 2 comma 1.».

5.8

CARIDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito della copertura finanziaria di cui all'articolo 7 delle presente legge, si prevede l'incentivazione, con un contributo pari a al 50 per cento delle spese sostenute, al ricorso volontario dei produttori a libere indicazioni supportate da sistemi di rintracciabilità che ne qualificano e ne certificano la provenienza delle lavorazioni ai sensi del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, al fine di sostenere le imprese che se ne avvalgono. Le modalità per la definizione delle incentivazioni sono stabilite con il decreto previsto all'art. 2 comma 1.».

5.9

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Sopprimere il comma 3.

5.10

CARIDI

Sopprimere il comma 3.

5.11

GAMBARO

Sopprimere il comma 3.

5.12

CONSIGLIO

Sopprimere il comma 3.

5.13

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «l'albo dei professionisti, artigiani ed imprese abilitate a utilizzare per uno o più prodotti» con le seguenti: «l'albo dei prodotti e delle imprese che utilizzano».

5.14

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per uno o più prodotti» con le seguenti: «per ogni singolo prodotto, e in relazione alle specifiche linee produttive,».

5.15

RUVOLO, LANGELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Albo delle imprese agricole che autorizza, per uno o più prodotti, l'uso del marchio "Italian Quality" di cui all'articolo 1».

Art. 6.**6.1**

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 1, sostituire le parole: «acquisisce notizie atte a verificare» con le seguenti: «è tenuto a monitorare periodicamente».

6.2

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal decreto» con le seguenti: «dai decreti».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «con il decreto» con le seguenti: «con i decreti».

6.3

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, dopo le parole: «l'autorizzazione all'utilizzo del marchio» aggiungere le seguenti: «e commina sanzioni monetarie commisurate all'entità del giro d'affari generato e ne determina il valore minimo e massimo».

6.4

CONSIGLIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La segnalazione di indebito utilizzo del marchio è inviata alle autorità competenti che applicano la sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro e il sequestro e la confisca delle merci.».

6.5

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio qualora si verificano processi di delocalizzazione produttiva al di fuori del territorio nazionale, riguardanti i soggetti a cui è stato concesso l'utilizzo, tali da configurare una utilizzazione del marchio stesso ingannevole per i consumatori.».

6.6

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 3, sopprimere la parola: «Professionisti» e le parole da: «prima che siano» fino alla fine del comma.

6.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Notifica alla Commissione europea)

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette annualmente alla Commissione europea, secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, una relazione sulle misure di attuazione dell'articolo 5, comma 1.».

6.0.2

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata all'esito positivo del previo esame di compatibilità comunitaria ai sensi della Direttiva n. 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 22 giugno 1998, che prevede le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

Art. 7.**7.1**

FEDELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 5 della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 della presente legge, determinati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni».

7.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. - (Disposizioni finali). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. I disciplinari di settore di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, si applicano a decorrere successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria**115^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(8) CASSON ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto*

(631) SCILIPOTI. – *Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro*

(1268) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(1645) CASSON ed altri. – *Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 8, 631 e 1298, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1645 e rinvio)

Introducendo l'esame del disegno di legge, la presidente relatrice SPILABOTTE (PD), si sofferma in particolare sull'articolo 2, che contiene modifiche alla normativa sui benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto. In particolare, la lettera a) prevede, per i la-

voratori esposti all'amianto per almeno dieci anni, che il periodo lavorativo sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25, ai fini della maturazione del diritto oppure della misura del trattamento pensionistico, mentre la successiva lettera *b*) introduce un beneficio pensionistico identico per i lavoratori il cui periodo di esposizione all'amianto sia di durata inferiore ai dieci anni. La lettera *c*) sopprime, con riferimento ai lavoratori esposti all'amianto per almeno dieci anni, il requisito attualmente previsto di esposizione all'amianto «in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno», che è invece stabilito per i lavoratori con periodo di esposizione all'amianto di durata inferiore ai dieci anni. Resta ferma la disciplina vigente per i lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto. La relatrice si sofferma inoltre sui capoversi *6-sexies*, *6-septies* e *6-duodecies* della stessa lettera *i*), i quali specificano che i benefici pensionistici relativi ai soggetti con periodo di esposizione superiore a dieci anni si applicano anche al personale di ulteriori categorie di lavoratori, e sul capoverso *6-octies* che prevede, per i lavoratori *ex* esposti all'amianto collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, la corresponsione di una somma *una tantum* a titolo di indennizzo.

L'articolo 3 esclude l'applicazione della disciplina pensionistica di cui alla c.d. riforma Fornero per i lavoratori esposti all'amianto per almeno dieci anni o che abbiano contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto. Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 concerne il termine di decorrenza della prescrizione per le prestazioni relative alle malattie professionali, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ricordando i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 544 del 1990.

La presidente relatrice propone infine che il disegno di legge sia trattato congiuntamente ai disegni di legge nn. 8, 631 e 1268 riguardanti materia analoga e già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

La presidente relatrice SPILABOTTE (*PD*) ricorda di aver già proposto di proseguire l'esame dei disegni di legge in comitato ristretto, considerata la specificità della materia e le caratteristiche delle iniziative legislative in esame, e sollecita i Gruppi a far pervenire in tempi brevi i nominativi dei rispettivi rappresentanti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-01323, la sottosegretaria BORLETTI DELL'ACQUA, ripercorse brevemente le recenti vicende – dall'a-

dozione di un piano di risanamento del Teatro dell'Opera agli scioperi del personale, fino alla rinuncia del Maestro Muti alla direzione delle opere «Aida» e «Le Nozze di Figaro»- osserva che l'insieme di questi eventi ha comportato un drastico peggioramento delle condizioni in base alle quali era stato predisposto il piano di risanamento, rendendo di fatto irrealizzabile il raggiungimento degli obiettivi di ricavo previsti per il biennio 2015-16. Da ciò l'individuazione da parte della Fondazione di una strategia per garantire il pareggio di bilancio e la delibera del Consiglio di Amministrazione di esternalizzare i servizi del Coro e dell'Orchestra, avviando un procedimento di licenziamento collettivo del personale a tempo indeterminato in carico in tali aree funzionali. Nel concordare con l'interrogante circa l'importanza fondativa dei complessi artistici per il processo produttivo degli spettacoli dal vivo, e dell'affiatamento specialmente per un coro o una orchestra in produzioni non sporadiche e di alto livello, assicura che il suo Dicastero segue la particolare vicenda del Teatro dell'Opera, anche al fine di scongiurare sia l'evento estremo della liquidazione dell'ente, sia il licenziamento dei lavoratori. Esprime dunque soddisfazione per la recente firma di un accordo tra Teatro e sindacati sul risanamento e il rilancio dell'Ente, che eviterà il licenziamento dei 180 membri di orchestra e coro e che prevede risparmi per 3 milioni di euro e l'impegno a non scioperare sui temi dell'accordo. Inoltre una parte degli stipendi accessori di tutti i lavoratori del Teatro dell'Opera, musicisti e tecnici, sarà congelata negli anni 2015-2016, e potrebbe essere recuperata in caso di conseguimento del pareggio di bilancio.

Infine, la sottosegretaria precisa che non sussistono, in base alla legge, cause di inconferibilità ed incompatibilità fra gli incarichi di Amministratore Delegato di Musica per Roma e Sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, notando che si è persa così l'occasione per condurre una verifica sull'operato del Sovrintendente, che, tra l'altro, richiesto di documentare la questione relativa ai minori introiti, non ha fornito le evidenze relative. Osserva inoltre che i livelli di produttività di un teatro, più che essere imputabili alla massa artistica, sono semmai legati alla programmazione effettuata dal direttore artistico.

La presidente SPILABOTTE ringrazia la rappresentante del Governo e i senatori intervenuti e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria**175^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE da atto che la seduta in corso è caratterizzata da un orario di inizio anticipato rispetto a quanto previsto dalla convocazione originariamente diramata, essendo emersa l'esigenza, unanimemente condivisa, di svolgere anzitutto i lavori in sede plenaria, e successivamente le programmate audizioni informali nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

Soggiunge che tale anticipazione, della quale è stata preventivamente informata la Presidenza del Senato, è stata resa possibile, in via eccezionale, dal consenso manifestato dai rappresentanti dei Gruppi, interpellati per le vie brevi.

In assenza di obiezioni, avverte che si procederà dunque alla trattazione degli argomenti iscritti nel calendario di massima dei lavori, con l'intesa che nel corso della seduta non si effettueranno comunque votazioni.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(352) DE POLI. – *Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici*

(913) Manuela GRANAIOLA ed altri. – *Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La PRESIDENTE comunica che, in riferimento al testo unificato per i disegni di legge in titolo, oltre agli emendamenti già a suo tempo presentati (pubblicati in allegato), sono stati presentati ulteriori emendamenti a firma del relatore Dalla Zuanna (anch'essi pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 14,30 di oggi.

La Commissione conviene.

Ha quindi la parola il relatore DALLA ZUANNA (PD), che illustra brevemente gli ulteriori emendamenti presentati, soffermandosi in particolare sull'emendamento 4.100, che dispone in ordine alla quantificazione delle risorse e alla loro finalizzazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie

(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

(829) BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie

(833) D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre.

La PRESIDENTE (PD) comunica che, in qualità di relatrice, ha presentato un ulteriore emendamento (3.100, pubblicato in allegato), volto a conformare il testo a una specifica condizione contenuta nel parere della Commissione Affari costituzionali, attraverso l'inserimento dell'intesa in

sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della procedura di adozione dei regolamenti attuativi della nuova disciplina degli Ordini professionali.

La Commissione prende atto.

Attesa la peculiare natura dell'emendamento in questione, la PRESIDENTE propone di soprassedere dalla fissazione di un termine per subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il senatore ROMANO (PI) manifesta l'intenzione di aggiungere la propria firma all'emendamento 7.5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(344) DE POLI. – Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia

(359) RANUCCI. – Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

(1009) Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie

(1073) Magda Angela ZANONI. – Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie

(1487) Manuela SERRA ed altri. – Disposizioni a favore delle persone autistiche

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 344, 359, 1009 e 1073, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1487 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 aprile.

La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1487, che per l'attinenza di materia è suscettibile di abbinamento ai disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE comunica altresì che la relatrice Padua, d'intesa col relatore Romano, ha operato una riformulazione dell'emendamento 5.1 (emendamento 5.1 testo 2, pubblicato in allegato; così come tutti gli altri emendamenti già presentati).

Ha quindi la parola la relatrice PADUA (PD), che chiarisce come la nuova formulazione dell'emendamento 5.1, sia pure in forma di riscrittura integrale del testo, riguardi in realtà solo il comma 1, in tema di modalità di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari nn. COM(2014)557 definitivo (Agenzia europea per i medicinali) e COM(2014)558 definitivo (Medicinali veterinari), nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutasi ieri, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della AISA-Federchimica, della Federazione nazionale ordine veterinari italiani (FNOVI) e dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 352, 913**

Art. 1.

1.1

GRANAIOLA, DIRINDIN

Sopprimere il comma 4.

1.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Al comma 5, dopo le parole: "Ministero della salute", inserire le seguenti: "ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 18 novembre 2009,".

Art. 2.

2.1

DIRINDIN, GRANAIOLA

Al comma 1, dopo le parole: "Il Ministero della salute", inserire le seguenti: ", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dal decreto ministeriale 18 novembre 2009,".

2.2

GRANAIOLA, DIRINDIN

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.3

GRANAIOLA, DIRINDIN

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il Ministero della salute mette in atto misure per qualificare i punti nascita dove si effettua la procedura di raccolta del sangue da cordone ombelicale, con personale formato a tale scopo, tenendo conto in primo luogo di criteri di razionalità e qualità della raccolta."

Art. 3.**3.1**

GRANAIOLA, DIRINDIN

Sopprimere il comma 3.

3.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Le campagne di cui al comma 1 sono anche volte a promuovere una corretta e completa informazione sulla effettiva possibilità di utilizzo, sulla base di consolidate evidenze scientifiche e appropriate indicazioni cliniche, di cellule staminali da sangue cordonale raccolte e conservate per uso allogenico a fini solidaristici, nonché per uso dedicato al neonato o ad un consanguineo ai sensi del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 novembre 2009, la cui conservazione è effettuata nelle banche pubbliche a totale carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009. Le campagne informative promuovono altresì una corretta e completa informazione sulla reale consistenza scientifica e sulle evidenze statistiche del possibile utilizzo del sangue da cordone ombelicale per un eventuale futuro uso autologo. Le regioni e le province autonome, anche in collaborazione con il Centro nazionale trapianti e i centri regionali trapianti, sono responsabili dell'attività di

counselling, per coloro che decidono di conservare i campioni a proprie spese presso banche operanti all'estero, secondo quanto previsto dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo".

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
AL TESTO UNIFICATO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 352, 913**

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

1. di trapianto ematopoietico allogenico, rappresentano un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale. In particolare, la donazione solidaristica del sangue da cordone ombelicale è un atto volontario, responsabile, anonimo e gratuito, al quale lo Stato riconosce funzione civica e sociale e ne promuove l'attuazione.

2. Alla donazione, raccolta e conservazione del sangue del cordone ombelicale si applicano le disposizioni vigenti in materia di attività trasfusionali e le norme applicabili in materia di cellule e tessuti.

3. La conservazione del sangue del cordone ombelicale avviene presso le banche di sangue del cordone ombelicale (di seguito denominate banche), strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, riconosciute e autorizzate dalla Regioni e province autonome allo svolgimento delle specifiche attività, afferenti alla rete italiana delle banche per la conservazione del sangue del cordone ombelicale, formalmente istituita e posta sotto il coordinamento e il controllo tecnico-scientifico del Centro nazionale sangue che per tale attività stabilisce le necessarie sinergie con il Centro nazionale trapianti per gli aspetti di carattere clinico assistenziali, correlati al trapianto ematopoietico.

4. La sensibilizzazione per la donazione del sangue da cordone ombelicale è un'attività di interesse per il Servizio sanitario nazionale, anche per promuovere una più generale cultura della donazione.

5. Al livello istituzionale nazionale, regionale e locale viene promossa la corretta informazione sulla raccolta e conservazione del sangue

del cordone ombelicale, anche per uso autologo-dedicato, in base ai criteri di appropriatezza riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché in coerenza con l'evoluzione delle evidenze scientifiche nell'ambito dell'utilizzo terapeutico del sangue del cordone ombelicale».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Razionalizzazione della rete delle banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale)

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle riserve del Servizio sanitario nazionale, garantendo elevati livelli di qualità e sicurezza, il Ministero della salute, sulla base delle linee di indirizzo e criteri all'uopo formulati dal Centro nazionale sangue e dal Centro nazionale trapianti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, fornisce ed aggiorna ogni 3 anni le indicazioni per la razionalizzazione sul territorio nazionale del numero delle banche, comprendenti le modalità di collegamento delle stesse con i punti nascita, a livello regionale ed interregionale.

2. Ai fini della razionalizzazione della rete nazionale delle banche, il Ministero della salute, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal Centro nazionale sangue e dal Centro nazionale trapianti in relazione all'andamento e all'evoluzione tecnico-scientifica delle attività di trapianto ematopoietico a livello nazionale e internazionale, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce annualmente gli obiettivi quantitativi e qualitativi della rete italiana delle banche di sangue cordonale, in modo da consentire il soddisfacimento del fabbisogno nazionale e concorrere al soddisfacimento dei fabbisogni derivanti da programmi collaborativi internazionali.

3. Il Centro nazionale sangue e il Centro nazionale trapianti, per le rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulle banche, partecipando alle visite di verifica che le regioni e le province autonome sono tenute a programmare ed effettuare in conformità alle disposizioni normative vigenti, al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e quantitativi definiti dal precedente comma 2.

4. Al fine di omogeneizzare lo svolgimento ed i criteri delle attività di verifica delle banche il Centro nazionale sangue e il Centro nazionale

trapianti organizzano iniziative di formazione per il personale delle regioni e province autonome dedicato alle attività di verifica.

5. Le regioni e le province autonome stabiliscono nel proprio territorio la rete dei punti nascita presso i quali effettuare la raccolta del sangue da cordone ombelicale, conformemente alle indicazioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le regioni e province autonome mettono in atto misure per sostenere le banche nelle attività di formazione e qualificazione del personale operante nei punti nascita individuati ai sensi del precedente comma 5, al fine di garantire che la raccolta del sangue da cordone ombelicale risponda ai requisiti di qualità richiesti per la sua conservazioni ai fini di trapianto.

7. Qualora risulti non idonea alla conservazione per finalità di trapianto, l'unità di sangue cordonale può essere utilizzata per scopi di studio, ricerca o sperimentazione, oppure, se conforme ai requisiti di legge per la sicurezza trasfusionale, per la produzione di emocomponenti ad uso trasfusionale e non trasfusionale, effettuata sulla base delle evidenze scientifiche disponibili. L'uso alternativo del sangue da cordone ombelicale e dei suoi componenti deve prevedere sempre l'acquisizione di specifico consenso della madre/coppia espresso al momento della donazione di sangue cordonale.

8. Il Ministero della salute, sulla base delle informazioni fornite dal Centro nazionale sangue e dal Centro nazionale trapianti, trasmette con cadenza triennale alle Camere una relazione sulla raccolta, la conservazione e l'utilizzo di sangue da cordone ombelicale, sia per donazione, sia per uso autologo».

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Campagne informative e promozionali)

1. Al fine di promuovere e diffondere una generale cultura della donazione e di aumentare la consapevolezza dell'importanza della donazione del sangue del cordone ombelicale da parte delle mamme al momento del parto, il Ministero della salute, d'intesa con il Centro nazionale sangue e il Centro nazionale trapianti, promuove e sostiene campagne informative e promozionali sulla donazione, in particolare presso i punti nascita attrez-

zati per la raccolta, anche con il contributo delle associazioni di volontariato di settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, i libretti di gravidanza, distribuiti ad ogni donna incinta presso i punti nascita attrezzati per la raccolta, e i corsi di preparazione al parto costituiscono gli strumenti prioritari per trasmettere alle future mamme informazioni utili sulle modalità di donazione.

3. Ai fini di educare i giovani alla cultura della donazione solidistica, nell'ambito delle finalità e con le modalità di cui al comma 1, sono promosse anche specifiche campagne informative di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4. Al fine di aumentare la disponibilità nell'inventario nazionale di unità di sangue del cordone ombelicale con caratteristiche genetiche rare o poco comuni, sono attuate specifiche campagne informative mirate a promuovere la donazione del sangue del cordone ombelicale tra le persone di differenti popolazioni presenti sul territorio nazionale».

Art. 4.

4.100

IL RELATORE

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2015-2017.

2. Il trenta per cento delle risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione delle attività di vigilanza e formazione di cui all'articolo 2, comma 3, 4 e 6, e sono erogate, in pari misura, al Centro nazionale sangue e al Centro nazionale trapianti per lo svolgimento delle attività ivi previste.

3. Il restante settanta per cento delle risorse di cui al comma 1, sono finalizzate alla realizzazione delle campagne informative e promozionali previste dall'articolo 3.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

**ULTERIORE EMENDAMENTO DELLA RELATRICE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324**

Art. 3.

3.100

LA RELATRICE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400," aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e".

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL TESTO
UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 344, 359, 1009, 1073**

G/344-359-1009-1073NT/1/12

Maurizio ROMANI, BATTISTA, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA,
MUSSINI

La Commissione,

in sede di discussione del Testo Unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»,

premesso che:

gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini di fronte alla legge, esprimono come principi fondamentali del nostro ordinamento l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, ponendo l'accento sull'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nella cui cornice si inserisce il compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

l'articolo 32 della Costituzione sancisce chiaramente la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e, appare utile ribadirlo, come interesse della collettività. In virtù della presenza di un diritto fondamentale e dell'interesse collettivo la Repubblica infine garantisce agli indigenti le cure necessarie;

l'Italia, con legge del 3 marzo 2009, n. 18 ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. Scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità. La Convenzione pone come principi cardine il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone; la non-discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società; il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con

disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa; la parità di opportunità; l'accessibilità; la parità tra uomini e donne; il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità;

nel maggio 1996 è stata adottata, come risoluzione formale del Comitato degli affari sociali del Parlamento Europeo, la Carta dei diritti delle persone autistiche. La Carta sancisce il diritto delle persone affette da autismo a godere degli stessi diritti e privilegi di qualsiasi altro cittadino di uno Stato europeo, nella misura delle proprie possibilità e perseguendo il proprio interesse, ribadendo la necessità che questi diritti siano valorizzati, protetti e applicati in ogni Stato attraverso una legislazione appropriata;

impegna il Governo:

ad attivarsi concretamente al fine di garantire un sostegno adeguato alle persone affette da autismo che tenga conto delle diverse fasi evolutive della loro esistenza, ponendo l'accento in particolare sull'ambiente di vita scolastico e nell'ambito formativo-professionale, contribuendo altresì a ridurre le difficoltà di ordine economico che dovessero ostacolare l'esercizio del diritto inviolabile di ogni essere umano al proprio sviluppo.

G/344-359-1009-1073NT/2/12

SERRA, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI

La Commissione,

in sede di discussione del Testo Unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»,

premessi che:

i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico sono in costante aumento e costituiscono una sempre e preoccupante problematica socio-sanitaria;

l'Analisi Comportamentale Applicata (ABA) è definita come la scienza che ha come oggetto lo studio delle interazioni psicologiche tra individuo e ambiente e ha come metodo quello scientifico proprio delle scienze naturali. Tale metodo ha ottenuto successi nell'ambito della disabilità in generale e nello specifico nella cura e riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico;

considerato che:

l'articolo 5 reca «Politiche in materia di autismo nei Piani sanitari regionali»;

impegna il Governo:

a promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, all'interno del corso di specializzazione per gli insegnanti di sostegno interno al corso di laurea in scienze della formazione primaria, l'istituzione di corsi di formazione che hanno per oggetto l'Analisi Comportamentale Applicata (ABA).

G/344-359-1009-1073NT/3/12

SERRA, TAVERNA, FUCSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI

La Commissione

in sede di discussione del Testo Unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»,

premesso che:

il disturbo dello spettro autistico costituisce una preoccupante problematica socio-sanitaria e che la rapida crescita registrata nell'ultimo ventennio evidenzia uno stato di vera e propria emergenza sotto il profilo strettamente sanitario e sociale;

l'inclusione sociale dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico deve essere assicurata attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale educativo e scolastico adeguato che agevoli il percorso della persona autistica;

considerato che:

l'articolo 5 reca «Politiche in materia di autismo nei piani sanitari regionali»;

impegna il Governo:

a predisporre, all'interno di ogni istituzione scolastica in cui sono presenti bambini affetti da disturbo dello spettro autistico, *team* di professionisti specializzati che hanno ottenuto un riconoscimento scientifico e professionale validato nella cura e riabilitazione del disturbo dello spettro autistico, al fine di supportare anche in assenza dell'insegnante di sostegno, gli insegnanti curricolari.

Art. 1.**1.1**

I RELATORI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – (*Finalità*). – 1. La presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla risoluzione ONU n. A/RES/67/82 sui bisogni delle persone con autismo approvata il 12 dicembre 2012, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico».

1.2

Maurizio ROMANI, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«1. L'autismo è riconosciuto come malattia sociale permanentemente invalidante. Dopo la prima diagnosi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la persona autistica, in mancanza di una richiesta di parte, non viene sottoposta ad ulteriori visite di revisione periodica, anche se in età evolutiva».

1.3

Maurizio ROMANI, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «disturbi mentali (DSM)» inserire le seguenti: «, nonché le condizioni definite dalla rubrica F84 dell'International Statistical Classification of Diseases (ICD-10 e le classificazioni aggiornate ICD-11) dell'Organizzazione mondiale della sanità».

1.4

BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «detossificazione» aggiungere le seguenti: «, validazione di interventi riabilitativi comportamentali;».

1.5

SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2 dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) promuovere progetti finalizzati alla partecipazione dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive ed alle terapie riabilitative con l'utilizzo di animali».

1.6

SERRA, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'autismo è riconosciuto come malattia sociale e condizione patologica totalmente e permanentemente invalidante. Dopo la prima diagnosi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che tenga conto delle classificazioni aggiornate ICD-11 e DSM-5, vincolanti per tutti i successivi controlli di enti erogatori di previdenze e assistenze, la persona autistica, in assenza di richiesta di parte, non viene sottoposta a ulteriori visite di revisione periodica anche se in età evolutiva».

Art. 2.**2.1**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Linea guida). – 1. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna la Linea guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche

e terapeutiche derivanti dalla letteratura e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali».

Art. 3.

3.1

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

3.0.1

SERRA, TAVERNA, FUCSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo nazionale per l'autismo)

1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un "Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico", di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un "budget personale di cura" annuale, con una componente fissa che contempli un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee

guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

3.0.2

DALLA ZUANNA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Screening neonatale per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico)

1. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, provvede – sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali in materia di *screening* neonatale – a:

a) disciplinare le modalità di applicazione obbligatoria, per tutta la popolazione neonatale entro i diciotto mesi di vita, di un protocollo di valutazione del neuro-sviluppo finalizzato all'individuazione precoce e al trattamento tempestivo dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) consistente:

- nella somministrazione del questionario M-CHAT/R (*Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised*) da parte dei pediatri di base;
- in caso di punteggi della M-CHAT/R compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), nell'intervista di *follow-up* da parte di un operatore appositamente formato;
- in caso di punteggi dell'intervista compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), nell'invito ai geni-

tori a consultare uno specialista per i Disturbi pervasivi dello Sviluppo (DPS) dei Servizi di neuropsichiatria dell'Età evolutiva, per una valutazione diagnostica approfondita;

b) disciplinare le modalità di organizzazione del servizio a livello territoriale, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni delle Regioni previste dalla normativa vigente in materia;

c) istituire, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il «Centro di coordinamento nazionale sullo *screening* naturale per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico» con il compito di:

1) Monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione del protocollo sull'intero territorio nazionale;

2) Creare un archivio centralizzato sugli esiti degli *screening*, al fine di rendere disponibili i dati per una verifica dell'efficacia del protocollo attuato;

3) Collaborare con le Regioni per la diffusione di misure idonee alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da autismo nonché all'assistenza alle famiglie. L'istituzione e il funzionamento del Centro avvengono sulla base delle risorse finanziarie e umane previste a legislazione vigente, integrati con le risorse di cui al comma 5.

3. Il Ministro della salute provvede inoltre, con le medesime modalità di cui al comma 1, ad aggiornare periodicamente, a cadenza biennale, il citato protocollo di valutazione.

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 350 mila euro per il 2014 e di 600 mila euro annui a decorrere dal 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate alle spese connesse all'organizzazione del servizio di applicazione obbligatoria del protocollo di valutazione del neuro-sviluppo, di cui al comma 1, lettera *b)*, per la somma di 250 mila euro per il 2014 e 500 mila euro per gli anni successivi, e alle spese di istituzione e mantenimento del "Centro di coordinamento nazionale sullo *screening* neonatale per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico" per un totale di 100 mila euro annui a decorrere dal 2014».

3.0.3

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riconoscimento dell'invalidità civile)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto ministeriale 5 febbraio 1992, al fine di riconoscere la percentuale di invalidità non inferiore al 75 per cento per le persone con disturbi dello spettro autistico».

Art. 4.**4.1**

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

4.2

BIANCONI, CHIAVAROLI

Sopprimere l'articolo.

4.0.1

PUGLISI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale specializzato della scuola)

Al fine di garantire l'integrazione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico, in ogni organico di rete è presente un insegnante specializzato nei suddetti disturbi».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.2

Elena FERRARA, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Formazione nella scuola)

1. Nell'ambito dei programmi di formazione iniziale e in servizio del personale docente, compresi i docenti di sostegno, e del personale dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai disturbi dello spettro autistico finalizzata ad acquisire la competenza per riconoscere precocemente i segnali dei suddetti disturbi e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, con proprio decreto, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 2 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 5.**5.1 (testo 2)**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:***«Art. 5.***(Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico)*

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, individuano centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico verificandone l'evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;

b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;

c) la definizione di *equipe* territoriali dedicate nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, anche in collaborazione con le altre attività dei servizi stessi, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza;

d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di una figura che svolga una funzione di coordinamento degli interventi multidisciplinari;

e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;

f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;

g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;

h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità."

5.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico)

1. In conformità e nell'ambito delle Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, approvate il 22 novembre 2012 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono iniziative per garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico, nell'ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, la diagnosi precoce, mediante l'applicazione di protocolli diagnostici che prevedano la valutazione clinica e gli accertamenti laboratoristici e strumentali necessari, la cura e il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, nonché le altre prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, individuano centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico verificandone

l'evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;

b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;

c) la definizione di *équipe* territoriali dedicate nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, anche in collaborazione con le altre attività dei servizi stessi, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza;

d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di una figura che svolga una funzione di coordinamento degli interventi multidisciplinari;

e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;

f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;

g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;

h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.».

5.2

LEPRI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «centri di riferimento», inserire le seguenti «accreditati, pubblici e privati.».

5.3

LEPRI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola «servizi », aggiungere le seguenti: «accreditati, pubblici e privati,».

5.4

Maurizio ROMANI, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) promuovere presso le aziende sanitarie locali, ai fini della diagnosi precoce, interventi operativi idonei a definire un programma articolato che assicuri la formazione e l'aggiornamento professionale della classe medica sulla conoscenza dell'autismo, al fine di facilitare l'individuazione delle persone affette da autismo, prevenire le complicanze, monitorare le patologie associate e definire *test* diagnostici e di controllo;».

5.5

Maurizio ROMANI, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «educative» aggiungere le seguenti: «e pedagogiche».

5.6

ANITORI

Al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) prevedere l'utilizzo di strumenti di indagine comportamentale dei minori entro i diciotto mesi di età, a cura dei medici pediatri con il supporto dei genitori, finalizzati all'effettuazione di una diagnosi precoce, nel rispetto delle procedure più accreditate a livello internazionale, come individuate dall'Istituto Superiore di Sanità nelle linee guida redatte ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;».

5.7

MILO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «e residenziali», aggiungere le seguenti: «esclusivamente dedicate e».

5.8

Maurizio ROMANI, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «presa in carico», aggiungere le seguenti: «anche con attività extramurali».

5.9

AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis). Promuovere la formazione dei pediatri di famiglia per favorire l'acquisizione di competenze sull'utilizzo degli strumenti idonei alla diagnosi tempestiva.

h-ter). Facilitare azioni programmatiche, con il coinvolgimento diretto del pediatra di famiglia, finalizzate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del bambino con autismo.

h-quater). Definire, per le singole figure professionali, le competenze da acquisire per la partecipazione a progetti inerenti la patologia dello spettro autistico».

5.10

SERRA, TAVERNA, FUCSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis. Promuovere corsi di formazione che hanno per oggetto l'Analisi Comportamentale Applicata (ABA), rivolti agli insegnanti di sostegno per la gestione dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico;

h-ter. Predisporre, all'interno di ogni istituzione scolastica in cui sono presenti bambini affetti da disturbo dello spettro autistico, team di professionisti specializzati che hanno ottenuto un riconoscimento scientifico e professionale validato nella cura e riabilitazione del disturbo dello spettro

autistico, al fine di supportare anche in assenza dell'insegnante di sostegno, gli insegnanti curricolari».

5.11

SERRA, TAVERNA, FUCSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*). Promuovere presso le Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere, ai fini della diagnosi precoce, interventi operativi idonei a definire un programma articolato che assicuri la formazione e l'aggiornamento professionali dei medici e delle altre figure professionali sanitarie sulla conoscenza dell'autismo, al fine di facilitare l'individuazione delle persone autistiche, prevenire le complicanze, monitorare le patologie associate tramite i *test* diagnostici, neuropsicologici e strumentali indicati dalla letteratura internazionale per questa patologia;».

5.12

Maurizio ROMANI, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Per realizzare la piena integrazione delle persone affette da disturbo dello spettro autistico nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

5.0.1

SERRA, TAVERNA, FUCXSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:***«5-bis.***(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada")*

Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta," aggiungere le seguenti: "nonché per coloro ai quali sia stata diagnosticata una patologia di spettro autistico (ASD)».

5.0.2

SERRA, TAVERNA, FUCXSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:***«5-bis.***(Inclusione scolastica)*

1. Gli allievi autistici delle scuole di ogni ordine e grado beneficiano di una didattica personalizzata attraverso forme e impostazioni lavorative strutturate in virtù delle caratteristiche peculiari dello studente.

2. L'inclusione scolastica della persona autistica, quale parte importante dell'intero progetto di vita, viene assicurata attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale educativo e scolastico qualificato, che agevoli il percorso della persona autistica. La continuità didattica all'allievo autistico da parte del docente è garantita, al pari di tutti gli altri alunni portatori di *handicap*, per l'intero ciclo scolastico con l'assegnazione annuale, con copertura totale delle ore, di un docente per il sostegno in rapporto uno a uno.

3. Con decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del-

l'Istruzione, dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministero della salute, un elenco nazionale di idonei, pubblicato sul sito *internet* del MIUR e che ha validità triennale. Si accede al predetto elenco, previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca composta da cinque esperti nominati dal Ministro. Il docente di sostegno, per accedere al predetto elenco, certifica, oltre alla laurea in scienze della formazione primaria o titolo equivalente, uno specifico percorso formativo che preveda la conoscenza e la padronanza delle basi dello sviluppo neurobiologico, delle caratteristiche comportamentali e delle strategie cognitivo-comportamentali, basate sull'evidenza e definite nelle Linee guida dell'Istituto superiore di Sanità, in relazione all'ASD e dei disturbi cognitivi.

4. Gli Uffici scolastici regionali selezionano, nell'ambito dell'elenco di cui al comma 3, i candidati che presentino i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca, deve essere motivato e pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'Università fornisce, al docente per il sostegno e alle altre figure che garantiscono l'inclusione, una formazione aggiornata e finalizzata a fornire le competenze necessarie a garantire il benessere nel contesto scolastico della persona autistica. Si fa riferimento agli sviluppi in ambito psicopedagogico della ricerca basata sull'evidenza; a tal fine è previsto l'ausilio di strumenti compensativi di apprendimento e di tecnologie informatiche.

6. Per ogni anno scolastico viene redatto, e condiviso con la famiglia e gli operatori socio-sanitari, uno specifico Piano che favorisca, attraverso l'individuazione di obiettivi specifici oltre alle aree di pertinenza didattica, lo sviluppo complessivo della persona valorizzando le capacità e gli interessi e che consolidi i comportamenti socializzanti. Tale Piano dovrà individuare, al fine di prevenire il disagio e i comportamenti disfunzionali conseguenti, gli adattamenti dell'ambiente necessari a favorire la comunicazione e la relazione della persona autistica».

7. Ogni istituto scolastico, anche in forma associata, è tenuto a individuare, al suo interno, un operatore psicopedagogico o, in alternativa, un docente referente coordinatore per l'inclusione degli alunni con autismo al fine di fornire il supporto e la consulenza necessari per favorire la reale inclusione dello studente autistico».

5.0.3

Maurizio ROMANI, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Inclusione scolastica)

1. Gli studenti affetti da disturbo dello spettro autistico delle scuole di ogni ordine e grado beneficiano di una didattica personalizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari dello studente. L'inclusione scolastica è assicurata mediante il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale scolastico specializzato.

2. Al soggetto affetto da disturbo dello spettro autistico è garantita la continuità didattica, al pari di tutti gli altri studenti portatori di *handicap*, per l'intero ciclo scolastico con l'assegnazione annuale alla classe, con copertura totale delle ore, di un docente per lo specifico sostegno individuale dello studente.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede ad adeguare i criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione 30 settembre 2011, prevedendo una percentuale di specifici moduli obbligatori concernenti l'attività formativa relativa alla didattica speciale per gli studenti affetti da disturbo dello spettro autistico.

4. Gli istituti scolastici, in collaborazione con le famiglie e gli operatori socio-sanitari, elaborano annualmente uno specifico Piano che favorisca lo sviluppo complessivo dello studente affetto da autismo valorizzando le capacità e gli interessi, consolidando al contempo i comportamenti socializzanti.

5. Gli istituti scolastici individuano, anche in forma associata, un docente coordinatore specializzato che fornisca il necessario supporto all'effettiva inclusione degli studenti affetti da autismo».

Conseguentemente, al comma 492 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

5.0.4

I RELATORI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art.5-bis.

(Progetti di ricerca e programmi di informazione)

1. Il Ministro della salute provvede alla promozione di progetti nazionali e internazionali di ricerca sui disturbi dello spettro autistico e allo svolgimento di campagne e di programmi di sensibilizzazione e informazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole primarie, nonché allo svolgimento di corsi di aggiornamento per i pediatri, i medici di medicina generale ed il personale del Servizio sanitario nazionale».

5.0.5

I RELATORI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

Art. 6.**6.1**

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

6.2

SERRA, TAVERNA, FUCSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI

Al comma 1, anteporre il seguente:

«1. Alla persona autistica è riconosciuto un regime di fiscalità agevolata, diretta e indiretta, per tutti gli atti necessari al suo percorso di vita, con particolare riguardo anche agli oneri fiscali di successione e per il conferimento, costituzione e funzionamento di strutture e iniziative, anche lavorative e residenziali, volte ad assicurare il proseguimento di tutto il suo percorso di vita».

6.3

Maurizio ROMANI, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sensibilmente ridotta,", aggiungere le seguenti: "nonché per coloro ai quali sia stata diagnosticata una patologia dello spettro autistico (ASD)"».

Tit.1

I RELATORI

Sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie».

Tit.2

BIANCONI, CHIAVAROLI

Nel titolo: dopo le parole: «in materia di», sopprimere la parola: «prevenzione».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 104

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2014) 557 DEFINITIVO (AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI) E COM (2014) 558 DEFINITIVO (MEDICINALI VETERINARI)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria**106^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo) (n. 44)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 80)

Riprende l'esame sospeso nella seduta 13 novembre.

La relatrice PUPPATO (*PD*) interviene sullo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto dell'ultima seduta, illustrando talune modifiche suggerite dal senatore Arrigoni. Richiama quindi la necessità di un'attenta valutazione delle proposte di riforma della politica ambientale e fiscale, sostenendo un approccio ispirato ad una logica economica che disincentivi modalità di smaltimento dei rifiuti non compatibili con gli obiettivi dell'Unione europea. Andrebbe inoltre valutata la necessità di prevedere una filiera di produzione che tenga conto, con riferimento alla progettazione dei beni di consumo, delle migliori modalità di smaltimento dei relativi rifiuti. Riformula infine lo schema di risoluzione sopprimendo la parola «obbligatorio» dopo le seguenti: «ma solo recupero» ed inserendo la parola «recuperabile» dopo le seguenti: «l'avvio di materia».

Il senatore MARTELLI (*M5S*) si associa alle considerazioni della Relatrice.

Previa verifica del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di risoluzione, come modificato dalla Relatrice, pubblicato in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (n. COM (2014) 581 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il relatore DI BIAGIO (*PI*) illustra lo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) chiede di rinviare la votazione alla seduta pomeridiana di oggi.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINELLO dà notizia del riconoscimento conferito, lo scorso 14 novembre, dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) al Parco nazionale del Gran Paradiso. Il riconoscimento ritirato dal presidente Italo Cerise consiste nella inclusione del Parco italiano tra le ventitre aree protette di eccellenza inserite nella *Green List* presentata a Sidney, in Australia, in occasione del Congresso mondiale dei parchi.

La Commissione prende atto.

Su invito del senatore Dalla Zuanna, il presidente MARINELLO ricorda che il prossimo venerdì 21 novembre, alla Camera dei deputati, si terrà l'incontro annuale dell'Associazione interparlamentare GLOBE avente ad oggetto le politiche del clima e dell'energia in Europa al 2030.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MARINELLO comunica che nel corso dell'audizione svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 18 novembre scorso, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 44 (Doc. XVIII, n. 80)

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo),

si pronuncia, per quanto di competenza,

in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni n. 398 del 2014 denominata « Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti » è un documento di valenza storica e rappresenta un vero cambio di passo nelle politiche ambientali ed economiche dell'Unione europea. Seppure infatti faccia sintesi, raccolga, alimenti e quindi amplifichi il tema dell'importanza della corretta gestione dei rifiuti già iniziato a partire dalla direttiva sulla gerarchia dei rifiuti, perviene a convinzioni e indirizzi che oggi riportano in evidenza il grande tema dell'indilazionabile necessità di fare dell'Unione una società del riciclo;

i prodotti devono essere ripensati e riprogettati per essere utilizzati più a lungo, riparati, ammodernati, rifabbricati o, alla fine, riciclati, invece di essere gettati via; i processi di produzione devono essere concepiti tenendo maggiormente conto delle possibilità di riutilizzo dei prodotti e delle materie prime, nonché della capacità rigenerativa delle risorse naturali;

é possibile introdurre modelli aziendali innovativi che instaurino un nuovo tipo di relazione tra le imprese e i consumatori, non solo per le note esigenze ambientali, ma per la stessa necessità economica di dotarsi di materie prime post consumo in una logica circolare, che non veda sprechi né rifiuti, ma solo recupero di ogni singola e preziosa materia prima.

Il rifiuto come risorsa. Nella logica dell'economia circolare, il cerchio si chiude con la trasformazione dei rifiuti in risorse. Gli obiettivi generali e specifici fissati dalla legislazione europea sono stati determinanti per migliorare la gestione dei rifiuti stimolando l'innovazione nei settori del riciclaggio e del riutilizzo, limitando la quantità di rifiuti smaltiti in

discarica, riducendo la perdita di risorse e incitando a mutare i comportamenti. Ciononostante, nell'Unione europea i rifiuti prodotti da ogni cittadino in un anno sfiorano ancora le cinque tonnellate, di cui poco più di un terzo è correttamente riciclato. Resta un margine molto alto di oltre 3 tonnellate a persona che deve essere progressivamente ridotto, a vantaggio del recupero della materia di cui è prodotto, perché attraverso questa scelta è possibile contribuire alla salvaguardia della vita sulla Terra e al recupero di ingenti risorse economiche per l'Europa.

Le filiere del riciclo/recupero non sono tuttavia tutte uguali. Vi sono quelle – come nel caso della carta e del vetro – nell'ambito delle quali i produttori dell'imballaggio hanno un massimo interesse al riciclo, in quanto è molto alta la percentuale di nuovi prodotti realizzati utilizzando come materia prima seconda il risultato della raccolta differenziata (filiere chiuse), nelle quali, almeno in linea teorica, gli incentivi dei produttori di imballaggio e quelli dei recuperatori possono essere coerenti; vi sono poi filiere – come quella della plastica – nelle quali invece tale percentuale è strutturalmente minoritaria rispetto ai nuovi prodotti realizzati con cosiddetta «plastica vergine». Già in passato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) aveva rilevato l'eventualità che il ruolo del sistema consortile venisse ripensato tenendo in considerazione la differenze esistenti tra le varie filiere. In particolare, il caso avviato dall'Autorità nel luglio 2014 nel settore della plastica sembrerebbe indicare come, nell'ambito delle filiere aperte, l'attuale *governance* consortile possa determinare incentivi eccessivamente squilibrati a favore dei produttori di materia prima vergine, ad esempio, privilegiando il recupero energetico dei rifiuti riciclati piuttosto che il riciclo. Anche alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità in sede di *enforcement* delle regole della concorrenza e della acquisita consapevolezza delle principali problematiche che sono sorte in relazione alla organizzazione ed al funzionamento dei consorzi di filiera, i tempi sembrerebbero maturi per la configurazione di un sistema in cui i consorzi operino in via sussidiaria, nell'ambito dell'avvio a recupero di quei materiali che presentano il minor tasso di riciclabilità, ovvero in tutti quei casi in cui i meccanismi di mercato, da lasciare altrimenti liberi di svilupparsi, non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di rilevanza pubblica di tutela ambientale. Una possibile soluzione che contemperi le esigenze di rispettare i principi concorrenziali e garantire gli oneri di servizio pubblico potrebbe dunque essere data dalla ristrutturazione del sistema consortile verso un modello di consorzio di ultima istanza, che operi soltanto per quei mercati e per quelle fasi della filiera nelle quali l'introduzione di meccanismi concorrenziali non sia in grado di assicurare una piena tutela delle imprescindibili istanze legate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Le materie prime essenziali. Nel giugno 2010, la Commissione europea ha pubblicato una relazione che stabiliva una metodologia per l'individuazione delle materie prime considerate essenziali per l'Unione euro-

pea, valutando la rilevanza economica, il rischio di approvvigionamento (stabilità geopolitica) e il rischio ambientale del Paese esportatore (*environmental country risk*). La relazione ha così stabilito un elenco di 14 materie prime essenziali (antimonio, berillio, cobalto, fluorite, gallio, germanio, grafite, indio, magnesio, niobio, metalli del gruppo del platino, terre rare, tantalio e tungsteno), alle quali si aggiungono le materie prime quasi essenziali (renio, tellurio, afnio, selenio e stagno), nonché il legno e la gomma naturale. La valutazione era basata su una metodologia di tipo quantitativo che utilizzava i criteri della rilevanza economica, del rischio di approvvigionamento e del rischio ambientale del Paese nel quale vengono ricavate. L'elenco delle materie prime essenziali si è dimostrato un utile strumento per richiamare l'attenzione dei responsabili politici, promuovere il coordinamento delle politiche nazionali relative all'approvvigionamento di minerali e alle materie essenziali, contestare le misure di distorsione degli scambi riguardanti le materie prime essenziali, analizzare il funzionamento dei mercati, promuovere la ricerca (prospezione, sostituzione, riciclaggio) e l'accesso ai giacimenti nell'Unione europea, affrontare il problema delle esportazioni illecite di prodotti a fine ciclo di vita contenenti materie essenziali e adottare provvedimenti per materiali specifici. Nella comunicazione del 2011, la Commissione ha adottato formalmente tale elenco e proposto di monitorare, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, le questioni relative alle materie prime essenziali per individuare le azioni prioritarie nonché aggiornare regolarmente l'elenco delle materie prime essenziali, almeno ogni tre anni.

È necessario stabilire un obiettivo all'uso efficiente delle risorse.

Nel 7° Piano di azione ambientale gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno convenuto che l'Unione europea definisca gli indicatori e fissi gli obiettivi relativi all'uso efficiente delle risorse, e valuti se è opportuno prevedere un indicatore e un obiettivo principali nell'ambito del semestre europeo. Dopo un'ampia serie di consultazioni, il rapporto tra PIL e consumo di materie prime (RMC) è stato scelto come possibile indicatore dell'obiettivo relativo alla produttività delle risorse. L'RMC è un indicatore globale che misura in tonnellate tutte le risorse in materie utilizzate nell'economia, tenendo conto dell'uso delle risorse contenute nelle importazioni. È attualmente disponibile per l'Unione europea e per alcuni Stati membri. Questo è un dato che l'Italia deve conoscere ed utilizzare per scegliere coerentemente la strada del recupero della materia prima e premiare il suo reinserimento nei cicli produttivi. L'RMC infatti è l'indicatore scelto dai portatori d'interesse per misurare l'impiego delle risorse, perché tiene conto delle risorse contenute sia nei prodotti importati sia in quelli di fabbricazione nazionale, e consente quindi un equo confronto tra i livelli di efficienza di entrambi i tipi di prodotti. Il valore esemplificativo di cui parliamo, può essere dato da recenti studi che affermano come energia e materie prime costituiscano le principali voci di costo tra i fattori di produzione. Nel settore dell'acciaio e dell'alluminio, le sole materie prime

rappresentano dal 30 al 40 per cento della struttura complessiva dei costi, ossia una quota più importante degli stessi costi di manodopera.

La piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse.

Si stima che l'applicazione cogente delle misure volte a ridurre lo spreco delle materie prime permetteranno di soddisfare autonomamente tra il 10 e il 40 per cento della domanda di materie prime dell'Unione europea, che aggiunto all'aumento di produttività delle risorse può ridurre dell'ordine di 630 miliardi di euro l'anno l'acquisto sui mercati internazionali, innalzando il PIL dell'Unione europea fino al 3,9 per cento e contribuendo nel contempo a ridurre del 40 per cento i gas serra, obiettivo che l'Unione europea si è impegnata a raggiungere entro il 2030 e che equivarrebbe all'abbattimento di 62 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno. Ridurre i rifiuti, limitare la crescente insicurezza degli approvvigionamenti e la pressione economica sulle risorse sempre più rare, è stato calcolato produca entro il 2030, grazie all'occupazione verde e al piano verde per le PMI, non meno di 2 milioni di nuovi posti di lavoro rispetto allo status quo, di cui 180.000 posti di lavoro diretti ed altri 400.000 indiretti a seguito del corretto recupero dei rifiuti già previsto dalle disposizioni in vigore. Lo scenario dell'avanzata dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) nell'economia mondiale prelude ad una minore disponibilità ed a un maggior costo delle materie prime a vantaggio del loro, importante sviluppo in corso. Il rischio reale e concreto di perdere autonomia di approvvigionamento a prezzi accettabili e competitivi per l'Europa costringe quindi a rivedere tutte le politiche sulle materie prime trasformate in prodotto. Di qui, la necessità di prevedere per l'Italia di dotarsi, nella fase di produzione, di un mercato dei sottoprodotti e delle materie prime seconde, con norme di approvvigionamento che diano un quadro nazionale chiaro e trasparente delle opportunità e dei costi, nonché di dotarsi nella fase di distribuzione dei «passaporti dei prodotti» previsti dalla piattaforma finalizzati ad informare sulle risorse contenute in ogni singolo prodotto e sul modo in cui possono essere riparati/riciclati. Anche gli impianti di incenerimento appaiono superati in questo nuovo approccio, al di là del dibattito inquinano/non inquinano: ci serviranno i materiali e non potremo bruciare quello che non avremo più a disposizione domani. Lo scarso contributo energetico degli inceneritori al sistema è un altro dato che deve far riflettere, i dati ARPA parlano chiaro: il recupero energetico netto non supera il 15 per cento di quello contenuto nei rifiuti. Si indica per l'Italia che il collocamento in discarica e l'avvio di materia recuperabile all'incenerimento non può prevedere alcuna forma di controproducente sovvenzione. È inoltre indispensabile spostare la pressione fiscale dal lavoro all'inquinamento e all'uso delle risorse vergini. Le misure economiche si sono infatti rivelate determinanti per migliorare la gestione dei rifiuti a livello nazionale, in particolare l'incremento di tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, i sistemi di tariffe puntuali (*PAYT* «*pay-as-you-throw*») e i regimi di responsabilità estesa del produttore, così come le misure volte

a incentivare le autorità locali a promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

Le responsabilità nella progettazione e nella produzione. Un'economia circolare non può che partire dal presupposto che tutto il ciclo, dunque anche il *design*, la progettazione e la produzione tenga in adeguata considerazione il riuso o il riciclo del bene che viene portato sul mercato. Questo vale dalla progettazione degli edifici – come già evidenziato dalla comunicazione della Commissione UE n. 445/2014 «opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse in edilizia» – al sistema di imballaggi – tramite il recepimento del regime di responsabilità estesa al produttore – alla migliore progettazione delle materie plastiche per evitarne la scarsa produttività e il loro smaltimento in discarica o negli impianti di incenerimento data la scadente qualità.

Quanto può fare la politica. Su tutto quanto indicato si può intervenire normativamente attraverso interventi legislativi minori sfavorendo fiscalmente i beni non riciclabili e, in particolare, attraverso una eco-tassa gravando i beni «usa e getta» con obiettivi di riduzione progressiva, con la sola esclusione limitata ai prodotti igienico-sanitari e rubricando l'obsolescenza programmata come truffa a danno dei consumatori. Sono inoltre fondamentali interventi legislativi più ampi volti a: 1) aumentare la percentuale di riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione, dissuadendo in ogni modo l'avvio verso le discariche; 2) incrementare al 50 per cento come previsto dal Protocollo di Milano per Expo 2015, la riduzione degli alimenti persi o sprecati, attraverso il mercato del *last-minute* e la promozione di una adeguata cultura alimentare sociale e sanitaria; 3) sostenere a livello internazionale la riduzione fino alla cancellazione delle opportunità di speculazione finanziaria sulle materie prime alimentari – le cosiddette *commodity* alimentari – quali *future* o altre forme producenti un fittizio sistema di rialzo dei prezzi internazionali; 4) adeguare la gestione dei rifiuti pericolosi, adottando meccanismi di tracciabilità, eliminando le sovrapposizioni, semplificando la rendicontazione e limitando gli oneri a carico delle PMI; 5) applicare deroghe utili al trasporto rifiuti se finalizzato al recupero. Sarebbe di grande aiuto al riciclo se si potesse chiarire che il conferimento di rifiuti presso i punti e le aree del servizio pubblico non è da considerare trasporto, anche qualora sia lo stesso piccolo produttore a recarsi all'ecocentro; 6) raccogliere in modo differenziato il rifiuto organico, con l'attivazione di forme di compostaggio, fissando il riciclo dell'umido per l'Italia al 70 per cento entro il 2020; mettendo a disposizione i Fondi europei disponibili per finanziare programmi e progetti di economia circolare, ovvero strumenti, investimenti e innovazione; riducendo così uno dei massimi colpevoli dell'inquinamento delle falde. Per passare ad un'economia più circolare occorre apportare cambiamenti nell'insieme delle catene di valore, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo: ciò implica un vero e proprio cambiamento siste-

mico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell'organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche. Un esempio importante di migliore e più efficace politica degli appalti pubblici è costituito dallo strumento dell'appalto pre-commerciale, nonché dal rispetto dell'obiettivo del 50 per cento di appalti pubblici verdi entro il 2020, favorendo la creazione di reti di autorità pubbliche intorno al tema degli appalti pubblici verdi.

Misurare l'impronta ambientale. Nell'attuale fase pilota del processo che durerà fino al 2016 volto a rinvenire indicatori comuni per misurare l'impronta ambientale di ogni prodotto e di ogni organizzazione, non saranno ancora disponibili dati certi e misurabili in modo obiettivo. Dopo questa fase, la Commissione valuterà se i metodi concordati danno risultati soddisfacenti da poter essere applicati agli strumenti esistenti o a nuovi strumenti volti a migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti e ad informare adeguatamente i cittadini-consumatori. In ogni caso, l'avvio di politiche adeguate a rimuovere gli ostacoli verso un sistema virtuoso diviene ogni giorno più urgente. Le parole d'ordine sono alleggerire, allungare la vita quindi durare, aumentare l'efficienza, sostituire l'uso di materie pericolose o difficili da riciclare, creare mercati delle materie prime secondarie, concepire prodotti facili da mantenere e riparare, progettare in modo eco-compatibile e favorire in ogni modo il riciclo e il riuso. La pressione globale sull'ambiente vede anche altri due importanti indicatori di uso adeguato, rispettoso, sostenibile ed efficiente delle risorse: il consumo di acqua e di suolo, risorse limitate che vanno monitorate e difese.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
N. COM (2014) 581 DEFINITIVO**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali;

valutato che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che risulta correttamente applicato il principio di sussidiarietà, poiché la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione,

si pronuncia, per quanto di competenza,

in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 24 (*Esecuzione delle misurazioni e delle prove per l'omologazione UE*) si ritiene opportuno prevedere che le misurazioni interessino anche i casi di combinazione tra motore termico e motore elettrico, consentendo così di valutare anche i motori destinati alla trazione/propulsione ibrida. Sarebbe inoltre opportuno aggiungere, per completezza, alle tipologie di carburanti contemplate al comma 2 del medesimo articolo, anche tipologie alternative quali ad esempio il *bio-diesel*, il gas naturale liquefatto (GNL) e l'idrogeno;

per quanto riguarda la conformità dei motori, di cui all'articolo 25, è opportuno ricordare che sono già attivi, in sede comunitaria, molti strumenti di certificazione dei processi produttivi, sulla base, nel caso specifico, delle cosiddette «direttive di prodotto», tra cui la Direttiva macchine – Direttiva 2006/42/CE recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 17 del 2010. Tra queste certificazioni, ad esempio, figura la certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO. Questa o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA), nei Paesi dell'Unione europea, dovrebbe essere riconosciuta valida ai fini della verifica del processo produttivo. Pertanto, al fine di evitare il duplicarsi di procedimenti amministrativi, che ledono l'operatività degli operatori italiani e sono suscettibili di condizionare la concorrenza, sarebbe auspicabile prevedere che l'assolvimento dell'obbligo di

controllo sulla conformità del tipo omologato, di cui all'articolo 25, si intenda espletato dall'impresa richiedente l'omologazione mediante la presentazione all'Amministrazione competente, della certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata o equipollente certificazione;

in riferimento alla piattaforma amministrativa centrale dell'Unione e alla banca dati, di cui all'articolo 42 della proposta di regolamento, sarebbe opportuno che si definisse uno strumento unico destinato allo scambio di informazioni in materia di prodotti, coordinando in diversi archivi di una Banca Dati Unica i dati provenienti dalle banche dati già previste dai diversi regolamenti e direttive inerenti il settore delle macchine: motori, emissioni acustiche, vibrazioni ed emissioni CO₂. Tale strumento, nel funzionare da raccordo tra le diverse direttive di riferimento, consentirebbe di inserire in un quadro più organico, più completo e maggiormente fruibile le molteplici informazioni riguardanti tutti i diversi aspetti tecnici dei singoli prodotti, interessati nel tempo dalle disposizioni comunitarie;

sarebbe infine auspicabile che l'omologazione prevista nell'Atto Comunitario, con particolare riferimento all'articolo 33 del presente regolamento, trovi adeguato recepimento all'interno del Codice della strada, al fine di evitare inutili sovrapposizioni di procedimenti amministrativi, armonizzando al contempo la normativa altrimenti frammentata e conseguendo anche una adeguata semplificazione.

Plenaria**107^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MARINELLO***indi del Vice Presidente***DI BIAGIO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (n. COM (2014) 581 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 81)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) interviene sullo schema di risoluzione illustrato nella seduta antimeridiana, con particolare riferimento alla definizione di inquinante gassoso, suggerendo di aggiungere all'elenco delle sostanze chimiche anche i composti organici volatili (COV). Sarebbe inoltre opportuno inserire, tra le tipologie di carburanti contemplate al comma 2 dell'articolo 25, anche gli acidi grassi utilizzati nei motori ad accensione spontanea o comandata, nonché ulteriori tipologie di miscela benzina /etanolo e gas/ *bludiesel*.

Il relatore DI BIAGIO (*PI*) mantiene lo schema di risoluzione nella formulazione già illustrata.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana, è posto ai voti ed approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (PD) sottolinea preliminarmente la rilevanza del disegno di legge in esame, che reca misure importanti rispetto alle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile. In particolare, l'articolo 1 integra l'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di disporre che il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima, per l'adozione delle misure necessarie, di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo 12, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo, sia previsto anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato. L'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57. In sede di prima attuazione, viene stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 3 destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. In particolare, le predette risorse sono finalizzate al finanziamento di progetti per la mobilità sostenibile, ad esempio iniziative di *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike sharing*. Per la definizione del programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse, è prevista, l'emanazione di due decreti del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 4, comma 1, reca disposizioni che intervengono sulle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Il comma 1 dell'articolo 4 prevede, inoltre, che nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente, sentite le Regioni

interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti, nel caso in cui non siano soggetti a VIA. Negli altri casi non è più necessaria la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente. Il comma 2 modifica il punto 4-*bis* dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene l'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a VIA e a valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di escludere gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a quaranta chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. La novella dell'articolo 5 richiede lo svolgimento – nell'ambito della VIA – di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. L'articolo 6 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2013, che ha recepito la direttiva 2009/29/UE per lo scambio nel sistema europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre alla correzione di errori materiali, le modifiche sono volte ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo, effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli equiparati che svolgono attività di volo per la sicurezza nazionale, a modificare la definizione di «riduzione sostanziale delle capacità», a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei Registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti. L'articolo 7 prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*, in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana. L'articolo 8 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (cosiddetto SEU, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 115 del 2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario. L'articolo 9 inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici,

di cui alla Tabella 1.A del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012. L'articolo 10 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Viene previsto che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero. L'articolo 11 prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. L'articolo 12 disciplina l'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP) attraverso l'inserimento, nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP. L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici di lavori, assegnando all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Sono integrati i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle «specifiche tecniche premianti» previste dai criteri ambientali minimi. L'articolo 14, comma 1, disciplina l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, con un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Piano contiene azioni e indicazioni per migliorare la capacità delle imprese di rispondere alla domanda di prodotti sostenibili. Il comma 2 prevede che i contenuti del Piano tengano conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili. Il comma 3 elenca gli obiettivi

delle azioni contenute nel Piano, che per il comma 5 trovano applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. Il comma 4 prevede inoltre un ulteriore decreto interministeriale, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, contenente un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, per l'integrazione delle azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 206-*sexies* nell'ambito di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali «post consumo», prevede l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 e dei requisiti acustici riportati nell'allegato L-*ter* alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'allegato 2 del disegno di legge, nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli istituti scolastici e degli ospedali. L'articolo 15, comma 1 prima parte reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali «post consumo», inserite nei nuovi articoli 206-*ter*, 206-*quater*, 206-*quinquies* e 206-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006. In primo luogo, il nuovo articolo 206-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti ricomprende (con enti pubblici e soggetti pubblici e privati) anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché i soggetti incaricati di operare secondo il principio di responsabilità estesa del produttore e le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali «post consumo» riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali «post consumo» per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali. È previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, individua le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti. Il nuovo articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale

post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post-consumo può essere dimostrata per il tramite di certificazioni di enti riconosciuti; il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici misti riciclati sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L-bis alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dall'allegato 1 del disegno di legge; le medesime percentuali legittimano all'applicazione degli incentivi, per ottenere i quali il contenuto polimerico eterogeneo da riciclo va adeguatamente certificato. La nuova disposizione contiene altresì una clausola di salvaguardia della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*. Il nuovo articolo 206-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione dei criteri e del livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e *compost* di qualità. Il comma 2 aggiunge alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 l'allegato L-bis, ove vengono fissate le percentuali di materiali polimerici misti riciclati impiegati per i manufatti ai fini dell'applicazione degli incentivi e l'allegato L-ter, riguardante i materiali – da utilizzare nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli scuole e degli ospedali idonei – al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367. Il comma 3 riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-quater e 206-quinquies. In sede di prima applicazione le regioni utilizzano le risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dai Comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. L'articolo 16 apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui al decreto del MISE del 6 luglio 2012). In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi al legno non trattato. Inoltre sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al citato

decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni). L'articolo 17 include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010. A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del decreto legislativo n. 75. L'articolo 18 consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo. A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1. Il comma 3 modifica l'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo, n. 182 del 2003, che contiene disposizioni per l'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attribuendo alle regioni una serie di compiti in materia. Con la modifica in esame viene affidata ai Comuni, anziché alle Regioni, come attualmente previsto, la cura delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima. L'articolo 19 interviene sul regolamento n. 161 del 2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, con una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera b), nella definizione di «materiali da scavo» il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose, quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide. L'articolo 20 interviene sull'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di sopprimere i riferimenti all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente. Le modifiche all'articolo 206-bis comportano l'attribuzione al Ministero di ulteriori funzioni: verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti; elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti; elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi *standard* e definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo «chi inquina paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Sono inoltre dettate disposizioni relative al personale del Ministero dell'ambiente e norme di trasparenza delle pertinenti informazioni da parte degli enti territoriali interessati sull'attività di vigilanza e gestione dei rifiuti. Inoltre, l'articolo proroga di un anno, al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Tale comma stabilisce che fino al termine ivi previsto non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il

mancato rispetto della normativa SISTRI, mentre continuano ad applicarsi – nel testo previgente e con le relative sanzioni – gli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti). Il comma 6 integra il comma 3 dell'articolo 188-*ter* del Codice che elenca i destinatari del SISTRI introducendo il riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2014 con il quale sono state specificate alcune categorie di destinatari del sistema. L'articolo 21 modifica gli articoli 190, 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche apportate hanno il fine primario di imporre a produttori e consumatori il conseguimento della raccolta differenziata ed i relativi costi. Apporta inoltre modifiche alle norme delle attività dei Consorzi per la gestione degli imballaggi. Precisa infatti che questi ultimi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio e che l'attività svolta dai Consorzi è sussidiaria, non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato ed è finalizzata a garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata. Differisce al 30 giugno 2015, il termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel citato decreto legislativo. Consente infine anche ai produttori con una produzione annua non superiore a quattro tonnellate di rifiuti pericolosi – in aggiunta alla produzione di rifiuti non pericolosi – di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. L'articolo 22 aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo una disciplina specifica sulla responsabilità in materia di trattamento dei rifiuti di rame. Si prevede, infatti, che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame, che non provveda direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti iscritte – in conformità all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – all'Albo nazionale gestori ambientali, ovvero a imprese addette al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Si prevede, inoltre, che alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applichi il regime semplificato, cui all'articolo 266, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, previsto per il trasporto di rifiuti effettuato in forma ambulante da singoli soggetti abilitati. L'articolo 23 concerne gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tali obiettivi possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (la cosiddetta «ecotassa») viene posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata fissate. Il superamento di determinati livelli di raccolta differenziata fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale, secondo un'apposita tabella. Il calcolo del grado di effi-

cienza della raccolta differenziata è fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun comune. Ciascuna Regione definisce un metodo *standard* per calcolare e verificare la raccolta differenziata. I dati trasmessi dai Comuni sono validati dall'ARPA o da altro organismo pubblico che già svolge tale attività. I proventi del tributo vanno alla Regione e affluiscono in un apposito fondo. Sono contemplati casi di esenzione dei comuni dal pagamento. Il tempo massimo per adeguarsi alle disposizioni è di dodici mesi. L'articolo 24, comma 1, autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale, a determinate condizioni. Alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applicherà una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Il comma 2 permette di realizzare e mettere in esercizio, previa denuncia di inizio attività, impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, giardini e parchi. Gli impianti, aventi capacità limitata, tratteranno rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta fermo il rispetto di una serie di prescrizioni elencate nel comma 2 stesso. L'articolo 25 disciplina in via sperimentale l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni. All'esito della sperimentazione, il sistema sarà esteso, sempre in via sperimentale, ad ogni altro tipo di imballaggio per liquidi. L'articolo 26 modifica l'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le quantità di tali imballaggi devono essere comunicate al Consorzio nazionale imballaggi da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il Consorzio elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del catasto dei rifiuti. L'articolo 27 modifica gli articoli 221, 223 e 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI. In particolare, le modifiche apportate all'articolo 221 prevedono che i produttori che non intendano aderire al CONAI e ai consorzi per i materiali di imballaggio devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo. Le modifiche apportate all'articolo 223 prevedono che ciascun consorzio trasmette al CONAI un proprio programma pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo. Le modifiche apportate all'articolo 225 prevedono che, sulla base dei predetti programmi, entro il

30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tale programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, a cui è altresì presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente. L'articolo 28, modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di introdurre l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'articolo 29 aggiunge l'articolo 232-*bis* al del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. L'articolo 30 modifica l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevedendo che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione che inserisce la novella, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita. L'articolo 31 sposta al 1° gennaio 2015 il termine per l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di permettere ai Comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. L'articolo 32 disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni e le associazioni di categoria, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi. A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 33 modificano l'articolo 227 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori, nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il decreto rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. I commi 2 e 3 prevedono due distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente e, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2014, per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, e dall'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). L'articolo 34 interviene sull'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Mini-

stro dell'ambiente diffida il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente. L'articolo 35 circoscrive gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'articolo 36 inserisce misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, al fine di consentire alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti. L'articolo 37 dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. L'articolo 38 modifica l'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – che esclude dall'obbligo di trattamento prima del collocamento in discarica i rifiuti il cui trattamento stesso non contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e non risulta indispensabile in base normativa vigente – demandando all'ISPRA l'individuazione, entro novanta giorni, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario. L'articolo 39 novella alcune disposizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, che reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Le modifiche in esame intendono introdurre una nuova disciplina delle autorità di bacino. Viene quindi introdotta la definizione di Autorità di bacino distrettuale – o autorità di bacino – e di Piano di bacino distrettuale – o Piano di bacino – mediante la modifica dell'articolo 54 del Codice dell'ambiente. Con le modifiche all'articolo 63 apportate dal presente articolo si intende ridisegnare l'assetto delle stesse autorità. Nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le Regioni istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del Codice dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità. Si stabilisce inoltre che sono organi dell'Autorità la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la segreteria tecnico-operativa, la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del

Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino del personale e delle risorse finanziarie e strumentali. Ulteriore modifica apportata dalla norme in esame consiste nel prevedere la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e interregionale. Ai sensi del nuovo testo dell'articolo 63, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime. Ulteriori modifiche riguardano la composizione della conferenza istituzionale permanente, i compiti del segretario generale e i compiti spettanti alla conferenza operativa, la previsione esplicita della possibilità di integrare la conferenza operativa per le attività istruttorie. Con le modifiche all'articolo 64 del Codice dell'ambiente sono ridefiniti i distretti idrografici. Ulteriori modifiche all'articolo 118, comma 1, incidono sulle norme in materia di monitoraggio al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali. Con l'aggiunta del comma 3-*bis* all'articolo 119 del medesimo decreto legislativo n. 152, si stabilisce la stipula, da parte del Ministero dell'Ambiente e delle Regioni, di accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni attribuite alle Autorità di bacino. Si differisce, inoltre, al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela. Si prevede, infine, la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali. L'articolo 40 introduce l'articolo 72-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – 10 milioni di euro per l'anno 2014 – la rimozione o la demolizione, da parte dei Comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i Comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul Fondo per le demolizioni delle opere abusive. Il comma 8 del nuovo articolo 72-*bis*, aggiunto durante l'esame in Commissione, prevede la presentazione di una relazione del Ministro dell'ambiente al Parlamento sull'attuazione dell'articolo medesimo, in relazione ai finanziamenti utilizzati e agli interventi realizzati. Il comma 2 modifica la disciplina relativa agli interventi di nuova

costruzione assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. L'articolo 41 attribuisce ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti le valutazioni di incidenza di interventi minori sui siti di importanza comunitaria. (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici) sui siti di interesse comunitario (*rectius, siti di importanza comunitaria*) – definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 – che ricadano sul loro territorio (comma 1). Il comma 2 esclude la necessità, per gli interventi che incidono sui proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione, della preventiva valutazione di incidenza, anche mediante pubblica consultazione, che secondo la normativa in vigore è tenuta ad acquisire l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi stessi. L'articolo 42 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). L'articolo 43 disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali. L'articolo 44 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le modifiche necessarie all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni. L'articolo 45 stabilisce che il sovracanone, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt. Il comma 2 elimina la finalizzazione alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni operata dalla legge di stabilità per il 2013 e la sostituisce con quelle della legge 959 del 1953, che non vincola i Comuni circa la destinazione dei fondi relativi ai sovracanonici. L'articolo 46 fa salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta. L'articolo 47 inserisce quattro commi – da 1-*bis* a 1-*quinquies* - all'articolo 93 del Codice delle comu-

nicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti, di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice. L'articolo 48 è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso a condizione che i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole, i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato. L'articolo 49 aggiunge all'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 il comma 1-bis, che consente ai Comuni e ai loro enti strumentali, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. L'articolo 50 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il comma 1 demanda l'istituzione del Comitato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La composizione del Comitato è mista in quanto comprende vari Ministri, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT e il Presidente del CNR, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente. Il comma 2 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato trasmetta un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3 stabilisce che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, escludendo qualsivoglia compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti. Il comma 4 attribuisce al Comitato le funzioni di promozione dell'adozione di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali da parte degli enti locali. Il comma 5 attribuisce al Ministero dell'ambiente il funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 51 istituisce il Catalogo dei sus-

sidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale. L'articolo 52 modifica l'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo n. 201 del 2011, relativamente allo smaltimento di tipologie di rifiuti relativi a talune attività economiche. In particolare, sono considerati dalla nuova disposizione i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 – Attività di tatuaggio e *piercing*. A tali soggetti è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Viene inoltre consentita la conservazione della documentazione, oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate. L'adesione alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti. L'articolo 53 delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. Il comma 1 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo adotta, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi. I decreti legislativi attuativi sono adottati d'intesa con la Conferenza Unificata. Sugli schemi dei decreti legislativi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. L'articolo 54 promuove l'istituzione delle *Oil free zone*, quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree – nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane – viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di Comuni e le Unioni di Comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Per le aree naturali protette la costituzione di *Oil free zone* è promossa dagli enti locali d'intesa con gli Enti parco. Le modalità di organizzazione delle aree *Oil free* sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementa-

zione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree. L'articolo 55 disegna la strategia nazionale delle *Green community*. Il comma 1 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Community* da parte del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata: essa è destinata a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani in rapporto con le aree urbane. Le Regioni e le Province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale. Il comma 4 specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. La finalità del conferimento della delega esplicitamente richiamata dalla norma è l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nonché con il regolamento (CE) n. 765 del 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Il comma 2 elenca i principi e i criteri specifici per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti medesimi e il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 57 reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Propone infine di svolgere un ciclo di audizioni sui temi trattati dal disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 89

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

26^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra le imprese» (COM (2014) 472 definitivo) (n. 49): esame e rinvio;

alla 7^a Commissione:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» (COM (2014) 477 definitivo) (n. 50): esame e rinvio.

Plenaria**90^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali degli Ambasciatori della Giordania e della Tunisia, svoltesi rispettivamente il 21 ottobre e il 18 novembre 2014 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1642) Deputato CAUSI ed altri. – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, e disposizioni in materia di auto-riciclaggio. Esso, approvato dalla Camera dei deputati, contiene sostanziali innovazioni rispetto a quanto contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, in particolare con l'estensione del campo di applicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali, nonché con l'introduzione del reato di auto-riciclaggio.

L'articolo 1, comma 1, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per altre violazioni in materia fiscale (articolo 5-*quater*, introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990). La procedura può essere attivata sino al 30 settembre 2015 limitatamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

L'attivazione della procedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010, nonché per i delitti di riciclaggio, reimpiego di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, riferiti ai suddetti delitti fiscali. Anche per il delitto di auto-riciclaggio di cui all'articolo 648-*ter*.1, come introdotto dal disegno di legge in esame, è prevista la non punibilità per i fatti commessi entro la data del 30 settembre 2014 in relazione ai delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010. Sono inoltre comminate sanzioni amministrative tributarie in misura pari alla metà del minimo edittale (nuovo articolo 5-*quinquies*, introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990).

L'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Con tale modifica si innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, che viene portato a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro, nella dichiarazione dei redditi.

L'articolo 3 inserisce il nuovo articolo 648-*ter*.1 nel codice penale, dedicato al delitto di auto-riciclaggio. Esso punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Ulteriori disposizioni dell'articolo in esame riguardano l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e reimpiego di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. L'articolo 4, infine, reca la clausola di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda i profili europei, la relatrice ricorda che con il decreto legislativo n. 29 del 2014 è stata data attuazione alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, con cui si disciplinano le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle «informazioni prevedibilmente rilevanti» in materia fiscale per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri.

Ricorda altresì che il 14 ottobre 2014 il Consiglio ECOFIN ha approvato un progetto di direttiva che amplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, consentendo loro, in tal modo, di lottare più efficacemente contro l'evasione fiscale e accrescere l'efficienza della riscossione delle imposte. La proposta include interessi, dividendi e altri redditi nonché saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, modificando così la direttiva 2011/16/UE.

Con le direttive citate si mira a rimediare a situazioni in cui il contribuente cerca di occultare capitale o attività imponibili e che i redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali potenziali.

Infine, al G20 di Brisbane, al fine di prevenire l'evasione fiscale transfrontaliera, si sono fatti importanti progressi verso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali.

In materia è rilevante anche la Raccomandazione del Consiglio all'Italia dell'8 luglio 2014, adottata nell'ambito della procedura del semestre europeo, la quale prevede al punto n. 2 di «*perseverare nella lotta all'evasione fiscale*», nonché la Relazione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere, con cui si invitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 una sua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizione comune del reato di auto-riciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri.

La senatrice Ginetti illustra quindi un conferente schema di parere favorevole con osservazioni, ove, in primo luogo, si rileva che le disposizioni del disegno di legge in esame relative alla collaborazione volontaria ricadono nella materia fiscale, esclusa dalla competenza di armonizzazione – a maggioranza qualificata – di cui all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma ricompresa nella competenza di armonizzazione – all'unanimità – di cui all'articolo 115. Pur con tale rilevante ostacolo, si auspica di procedere ad un effettivo coordinamento delle normative europee in materia di fiscalità, anche per le fasi dell'accertamento, della riscossione e della repressione delle condotte illecite. Solo una effettiva armonizzazione fiscale a livello europeo impedirebbe le distorsioni di competitività tra gli Stati membri rimesse alle diversità normative tra essi che possono comportare trattamenti fiscali di maggior favore.

In secondo luogo, in considerazione che l'articolo 83 del Trattato sul funzionamento include il «riciclaggio di denaro» tra i cosiddetti «euro-criminali», i quali attengono a «*sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni*», si auspica altresì di procedere quanto prima ad una effettiva armonizzazione delle normative europee in tema di delitto di riciclaggio di denaro, comprensiva anche della punibilità del delitto di auto-riciclaggio, che pertanto viene valutato positivamente.

In terzo luogo, si ritiene inderogabile, nel percorso di lotta all'evasione fiscale, all'economia illegale legata alla criminalità organizzata, anche internazionale, rafforzare gli strumenti europei di indagine e confronto dei dati, nonché perseguire in maniera ancor più incisiva ed organica la lotta alla corruzione, alla criminalità internazionale e all'economia illegale, che, come la fuga di capitali nei Paesi aventi regimi fiscali agevolati, falsifica la concorrenza nell'ambito del mercato unico europeo, così come auspicato dalla Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) e dalla Relazione del Parlamento europeo del 26 settembre 2013.

Il PRESIDENTE, quindi, apre la discussione generale.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), in riferimento alla causa di non punibilità, prevista per il reato di auto-riciclaggio dall'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotto dal disegno di legge in titolo, per le condotte sino alla data del 30 settembre 2015, chiede chiarimenti sulla sua effettiva delimitazione temporale. Preannuncia peraltro un voto contrario.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) si sofferma sulla prima parte del dispositivo affermando che il concetto di armonizzazione in materia fiscale va inteso come mero coordinamento, e non come imposizione dal centro alla periferia, anche in considerazione del principio di unanimità che è sotteso alla base giuridica di cui all'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. In prospettiva, invece, a suo avviso, anche per la materia fiscale, dovrebbe valere la base giuridica sul buon funzionamento del mercato interno, di cui all'articolo 114 del TFUE.

La senatrice FEDELI (*PD*) ritiene che il processo di integrazione europea sia un obiettivo da perseguire con lungimiranza e determinazione. In tal senso l'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri costituisce il principale strumento operativo, che non può non valere, nel rispetto delle pertinenti basi giuridiche, anche per la materia fiscale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva che sulle questioni fiscali alcuni Stati membri utilizzano aliquote eccessivamente favorevoli che determinano degli squilibri competitivi per gli altri. Anche tenendo conto delle criticità che sono emerse negli ultimi tempi, andrebbe trovato un giusto equilibrio tra le esigenze degli Stati e un utilizzo non strumentale delle regole, anche fiscali, che presiedono al buon funzionamento del mercato.

La senatrice GUERRA (*PD*) ricorda come in materia fiscale l'unica imposta effettivamente armonizzata è l'IVA. Reputa quindi inopportuno che nel parere si faccia riferimento alla richiesta di una armonizzazione della fiscalità diretta. Propone quindi alcune riformulazioni del testo che insistono sulla necessità di un effettivo coordinamento in materia di fiscalità e in una espunzione del riferimento all'armonizzazione delle basi imponibili, considerate le difficoltà che, relativamente alle persone giuridiche, sta incontrando la proposta di direttiva all'esame delle istituzioni europee.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ritiene corretto procedere ad una armonizzazione delle fattispecie penali concernenti la materia in esame come correttamente auspica il parere della relatrice. Sulla questione dell'armonizzazione delle differenti regole fiscali degli Stati membri, occorre tenere presente che un regime fiscale eccessivamente privilegiato attrar-

rebbe gli investimenti privati a discapito degli Stati membri, e relative regioni, in cui la fiscalità diretta è incidente in misura maggiore. Sul punto auspica, quindi, un'attenta riflessione e preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), dichiarandosi contrario a qualsiasi forma di condono, ivi compreso quello di cui al provvedimento in titolo, preannuncia il suo voto contrario.

La relatrice GINETTI (*PD*), in sede di replica e in riferimento alle ambiguità riscontrate dalla senatrice Mussini nel testo dell'articolo 5-*quinquies*, comma 3, assicura che il parere riporterà per chiarezza che la non punibilità riguarderà i fatti commessi entro il 30 settembre 2014. Dopo aver ricordato l'evoluzione del principio di armonizzazione del diritto europeo, ritiene di poter accogliere le proposte di riformulazione della senatrice Guerra.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo schema di parere come riformulato dalla senatrice all'esito del dibattito, e allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) dà conto di una bozza di parere non ostativo riguardante gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rispetto al quale, peraltro, la Commissione politiche dell'Unione europea si era già espressa in sede consultiva.

Senza discussione, la Commissione, previa verifica del numero legale da parte del Presidente, lo approva.

AFFARI ASSEGNATI

Il processo di adesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea (n. 401)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 39)

Il presidente CHITI (*PD*), relatore, dà conto preliminarmente dei motivi che hanno dato origine all'elaborazione di una proposta di risoluzione sul processo di adesione della Serbia all'UE, spiegando che ha avuto modo di approfondire l'importanza di tale *dossier* negoziale in occasione

dell'incontro da lui avuto, la scorsa settimana, con il Ministro degli affari europei di questo Paese.

Proprio durante tale interlocuzione, è maturata l'opportunità di predisporre ed approvare, insieme alla omologa Commissione della Camera dei deputati, un atto di indirizzo, di identico tenore, che auspicasse un'azione assertiva da parte del Governo italiano, nel restante periodo della Presidenza di turno dell'Unione, affinché venga ulteriormente implementato il processo di adesione della Serbia all'UE.

In particolare, viene chiesta l'apertura del primo capitolo negoziale, il n. 32, riguardante i controlli finanziari, rispetto al quale la Serbia, per unanime riconoscimento, è tecnicamente pronta.

Si tratta, a modo di vedere del Presidente relatore, di dare un contributo dal versante parlamentare, all'accelerazione dell'integrazione europea della Serbia, favorendo, di tal guisa, la più generale stabilizzazione dell'area balcanica.

Sotto tale ultimo profilo, ricorda, peraltro, che una delegazione della 14^a Commissione del Senato si recherà in visita ufficiale a Belgrado, dal 14 al 16 dicembre 2014, su invito ufficiale del Presidente dell'omologa Commissione del Parlamento serbo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, successivamente, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero prescritto di senatori per deliberare, mette in votazione la suddetta proposta di risoluzione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1642

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– esso reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, e disposizioni in materia di auto-riciclaggio. Esso, approvato dalla Camera dei deputati, contiene sostanziali innovazioni rispetto a quanto contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, in particolare con l'estensione del campo di applicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali, nonché con l'introduzione del reato di auto-riciclaggio;

considerato che:

– l'articolo 1, comma 1, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per altre violazioni in materia fiscale (articolo 5-*quater*, introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990). La procedura può essere attivata sino al 30 settembre 2015 limitatamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. L'attivazione della procedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010, nonché per i delitti di riciclaggio, reimpiego di cui agli articoli 648-bis, 648-ter del codice penale, riferiti ai suddetti delitti fiscali. Anche per il delitto di auto-riciclaggio di cui all'articolo 648-*ter*.1, come introdotto dal disegno di legge in esame, è prevista la non punibilità per i fatti commessi entro la data del 30 settembre 2014 in relazione ai delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010. Sono inoltre comminate sanzioni amministrative tributarie in misura pari alla metà del minimo edittale (nuovo articolo 5-*quinqies*, introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990);

– l'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Con tale modifica si innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, che viene portato a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro, nella dichiarazione dei redditi;

– l'articolo 3 inserisce il nuovo articolo 648-*ter*.1 nel codice penale, dedicato al delitto di auto-riciclaggio. Esso punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non col-

poso, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Ulteriori disposizioni dell'articolo in esame riguardano l'innalzamento dei limiti editali della multa per i delitti di riciclaggio e reimpiego di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

– l'articolo 4 reca la clausola di copertura finanziaria;

– ricordato che con il decreto legislativo n. 29 del 2014 è stata data attuazione alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, con cui si disciplinano le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle «informazioni prevedibilmente rilevanti» in materia fiscale per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri;

– ricordato altresì che il 14 ottobre 2014 il Consiglio ECOFIN ha approvato un progetto di direttiva che amplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, consentendo loro, in tal modo, di lottare più efficacemente contro l'evasione fiscale e accrescere l'efficienza della riscossione delle imposte. La proposta include interessi, dividendi e altri redditi nonché saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, modificando così la direttiva 2011/16/UE;

– valutato che con le direttive citate si mira a rimediare a situazioni in cui il contribuente cerca di occultare capitale o attività imponibili e che i redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali potenziali;

– ricordato, infine, il G20 di Brisbane, ove, al fine di prevenire l'evasione fiscale transfrontaliera, si sono fatti importanti progressi verso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali;

– vista la Raccomandazione del Consiglio all'Italia dell'8 luglio 2014, adottata nell'ambito della procedura del semestre europeo, la quale prevede al punto n. 2 di «perseverare nella lotta all'evasione fiscale»;

– preso atto della Relazione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere, con cui si invitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 una sua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizione comune del reato di auto-riciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– le disposizioni del disegno di legge in esame relative alla collaborazione volontaria ricadono nella materia fiscale, esclusa dalla competenza di armonizzazione – a maggioranza qualificata – di cui all'articolo

114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma ricompresa nella competenza di armonizzazione – all'unanimità – di cui all'articolo 115. Pur con tale rilevante ostacolo, si auspica di procedere ad un effettivo coordinamento delle normative europee in materia di fiscalità, anche per le fasi dell'accertamento, della riscossione e della repressione delle condotte illecite. Solo una effettiva armonizzazione fiscale a livello europeo impedirebbe le distorsioni di competitività tra gli Stati membri rimesse alle diversità normative tra essi che possono comportare trattamenti fiscali di maggior favore;

– considerato inoltre che l'articolo 83 del Trattato sul funzionamento include il «riciclaggio di denaro» tra i cosiddetti «euro-crimini», i quali attengono a «sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni», si auspica altresì di procedere quanto prima ad una effettiva armonizzazione delle normative europee in tema di delitto di riciclaggio di denaro, comprensiva anche della punibilità del delitto di auto-riciclaggio, che pertanto viene valutato positivamente;

– si ritiene inderogabile, nel percorso di lotta all'evasione fiscale, all'economia illegale legata alla criminalità organizzata, anche internazionale, rafforzare gli strumenti europei di indagine e confronto dei dati, nonché perseguire in maniera ancor più incisiva ed organica la lotta alla corruzione, alla criminalità internazionale e all'economia illegale, che, come la fuga di capitali nei Paesi aventi regimi fiscali agevolati, falsifica la concorrenza nell'ambito del mercato unico europeo, così come auspicato dalla Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) e dalla Relazione del Parlamento europeo del 26 settembre 2013.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1324**

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con particolare riferimento a quelli concernenti il riordino delle professioni sanitarie;

ricordato il parere espresso dalla 14^a Commissione in data 22 luglio 2014 sul testo del disegno di legge in titolo;

considerato che la direttiva 2005/36/CE (attuata con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), stabilisce disposizioni per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri, al fine di promuovere la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea e consentire ai cittadini la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualifica professionale;

considerato che il regime generale di riconoscimento dettato dalla citata direttiva, non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale, tra cui, per esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme relative ai controlli e quelle sulla responsabilità (considerando n. 11 della direttiva 2005/36/CE);

considerato, inoltre che, l'esercizio delle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, si fonda sul principio del riconoscimento automatico dei titoli di formazione, in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione;

considerato pertanto che, ai sensi della normativa europea, il diritto di esercitare la professione in un Stato membro diverso da quello in cui è stato acquisito la relativa qualifica professionale, con gli stessi diritti dei cittadini di dello Stato ospitante, non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni generali di esercizio, come per esempio l'iscrizione ad ordini professionali, purché tali condizioni siano non discriminatorie e non comportino un onere ingiustificato e oggettivamente sproporzionato, tale da ostacolare *de facto* o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di prestazione dei servizi nell'Unione;

rilevato che le figure professionali di osteopata, agopuntore e chiropratico, di cui si prevede la regolamentazione con gli emendamenti 3.50 (testo 2), 3.73, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2 e 8.0.1 (testo 2), sono già previste in

alcuni Paesi europei, con un livello di qualificazione che varia dai 3-4 anni di formazione universitaria a più di 4 anni,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di esercizio di servizi professionali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualifica, sia in regime di stabilimento sia come prestazione transfrontaliera temporanea o occasionale, di cui alla direttiva 2005/36/CE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2013/55/UE.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 401
(Doc. XXIV, n. 39)**

La 14^a Commissione permanente,

considerato che l’Italia intrattiene consolidati rapporti di amicizia e collaborazione politica ed economica con la Repubblica di Serbia, Paese che si è ormai incamminato stabilmente sulla via dell’integrazione europea nel delicato contesto dell’area balcanica;

preso atto degli sviluppi decisivi che ha conosciuto la piena cooperazione fra Belgrado ed il Tribunale Penale Internazionale dell’Aja nell’arresto dei soggetti accusati di crimini di guerra, perpetrati durante il conflitto bosniaco, condizione quest’ultima ritenuta essenziale per il prosieguo proficuo del percorso europeo della Serbia;

preso atto altresì che, a tale riguardo, dopo vari *round* negoziali, la spinosa questione legata al riconoscimento dell’indipendenza, proclamata unilateralmente, del Kosovo è sfociata, per ultimo, nel raggiungimento – promosso, tra l’altro, dall’Alto Rappresentante UE per la politica estera – dell’«Accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina», del 19 aprile 2013, che costituisce una tappa di importanza storica sul piano dei rapporti bilaterali tra i due Paesi e, più in generale, per la riconciliazione e la pacificazione dei Balcani;

ricordato che i rapporti tra Belgrado e l’Unione europea sono stati avviati con la ratifica dell’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione (ASA), concluso il 18 giugno 2013 ed entrato in vigore il 1° settembre 2013;

considerato che, nel Progress Report dell’ottobre 2011, la Commissione europea aveva raccomandato la concessione dello *status* di candidato alla Serbia a condizione che fossero realizzati ulteriori sviluppi concreti sul piano della normalizzazione delle relazioni con il Kosovo e che, a seguito dei citati progressi, consentiti dal dialogo facilitato dall’Unione europea, il Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno 2013 ha approvato l’apertura dei negoziati di adesione con la Serbia, avviati il 21 gennaio 2014 con la tenuta della Prima Conferenza Intergovernativa tra UE e la Serbia;

ricordato che la Serbia è destinataria, dal 2007, dello Strumento di Pre-Adesione (IPA), e che, inoltre, partecipa alla «Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica»;

considerato, inoltre, che il Progress Report per il 2014 della Commissione europea sull’Allargamento prende atto dei progressi compiuti dalla Serbia nella riforma della pubblica amministrazione e dell’impegno nella lotta alla corruzione, sebbene tale fenomeno, insieme a quello della

criminalità organizzata, rimanga ancora un problema rilevante nel Paese, il quale necessita altresì di migliorare le condizioni per l'esercizio della libertà di stampa, nonché di compiere adeguate riforme economiche;

considerato, infine, che il processo di avvicinamento della Serbia all'Unione europea può e deve essere opportunamente accompagnato anche da una rafforzata cooperazione parlamentare a livello nazionale bilaterale: a tal fine, *inter alia*, una delegazione della Commissione Politiche dell'UE del Senato si recherà in visita ufficiale presso il Parlamento serbo, il 14, 15 e 16 dicembre 2014, su invito dell'omologa Commissione di quel Parlamento;

impegna il Governo ad attivarsi, nel corso del rimanente periodo della Presidenza italiana 2014 dell'Unione europea, in tutte le sedi negoziali opportune, affinché venga ulteriormente implementato il processo di adesione della Serbia all'UE, già avviato nel gennaio 2014;

in particolare, chiede, quale importante segnale politico della Presidenza italiana, l'apertura di un primo capitolo del complessivo pacchetto negoziale, ossia il numero 32 (controlli finanziari), rispetto al quale, peraltro, la Serbia, per riconoscimento praticamente unanime, è tecnicamente pronta, nonché l'accelerazione delle procedure di futura apertura dei capitoli numero 35 (*other issues*), numero 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e numero 24 (giustizia, libertà e sicurezza).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente
Raffaele RANUCCI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Revisione della parte seconda della Costituzione

C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, ricorda che il disegno di legge del Governo del quale la Commissione avvia oggi l'esame, di riforma costituzionale, è stato presentato al Senato l'8 aprile 2014 e reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato a partire dal 15 aprile 2014, congiuntamente a diverse altre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Il 6 maggio 2014 il disegno di legge del Governo è stato adottato come testo base. L'esame in sede referente si è quindi concluso nella seduta del 10 luglio 2014.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso l'11 giugno scorso, sul testo del Governo, un parere favorevole con osservazioni. Nella seduta dell'8 agosto 2014 il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, apportando diverse modifiche al testo del Governo. Mentre il testo del Governo era originariamente composto da 35 articoli, quello trasmesso alla Camera dal Senato ne contiene 40, ripartiti in sei Capi.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 modifica le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. Viene disposta la fine del bicameralismo perfetto e si stabilisce un diverso assetto costituzionale, caratterizzato dal bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni differenti. In particolare, la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo è attribuita alla sola Camera dei deputati.

La Camera dei deputati inoltre «esercita la funzione legislativa» mentre il Senato «concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa». Il Senato concorre però paritariamente alla funzione legislativa in alcune specifiche materie.

Il Senato della Repubblica inoltre «rappresenta le Istituzioni territoriali».

Al Senato è altresì espressamente attribuita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli (altri) enti costitutivi della Repubblica: a differenza che nel testo originario del disegno di legge del Governo non si fa riferimento espresso a Regioni, Città metropolitane e Comuni.

L'articolo 2 modifica la composizione e le modalità di elezione del Senato. In particolare, rispetto ai 315 senatori direttamente eletti di oggi sono previsti 95 senatori eletti dai consigli regionali, cui si aggiungono 5 senatori che «possono essere nominati dal Presidente della Repubblica». L'elezione popolare diretta viene quindi sostituita da un'elezione di secondo grado.

La nuova composizione del Senato – secondo quanto emerso in varie sedi nel corso dell'iter al Senato – ha la finalità di valorizzare la rappresentanza territoriale anche come contrappeso alla revisione disposta dal progetto di riforma della disciplina dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali di cui al Titolo V.

L'articolo 3 specifica che i senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

L'articolo 4 disciplina la durata delle Camere e riferisce alla sola Camera dei deputati le disposizioni oggi vigenti per entrambe le camere, ossia la durata per cinque anni e il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra. La modifica è conseguente alla trasformazione del Senato in organo non sottoposto a scioglimento, che si rinnova in modo parziale e continuo, a seconda della scadenza delle diverse componenti.

L'articolo 5 rimette al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali.

L'articolo 6 attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari e sancisce il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

L'articolo 7 dispone che la cosiddetta «verifica dei poteri», cioè il vaglio dei titoli di ammissione dei componenti, spetti alla sola Camera dei

deputati, per la quale quindi nulla risulterà innovato; per il Senato si prevede conferma che lo stesso giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti, ma si specifica che delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori sia data «comunicazione» al Senato dal suo Presidente.

L'articolo 8 prevede che ciascun membro della Camera dei deputati – e non più anche del Senato – rappresenti la Nazione. Al contempo, l'articolo mantiene anche per i senatori il divieto di vincolo di mandato previsto nel testo costituzionale vigente.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 69 della Costituzione, riformulandolo per prevedere che i soli membri della Camera dei deputati – e quindi non più tutti i membri del Parlamento – ricevono una indennità stabilita dalla legge. Ne consegue che il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali eletti in secondo grado è quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono. Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, come novellato dal disegno di legge costituzionale in esame (articolo 34) è la legge statale a individuare la durata degli organi elettivi della regione e dei relativi emolumenti, nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

L'articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 Cost., prevede il superamento del bicameralismo perfetto, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.

Il procedimento legislativo rimane bicamerale – con un ruolo perfettamente paritario delle due Camere – per le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare, le leggi in materia di ordinamento, elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; per le leggi recanti principi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, leggi che stabiliscono altresì la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti. Una norma di chiusura aggiunge a tali ipotesi anche «gli altri casi previsti dalla Costituzione». Si tratta, in particolare, delle leggi relative a famiglia e matrimonio e sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (art. 55 Cost.); definizione del sistema elettorale (di secondo grado) del Senato (art. 57 Cost.); referendum propositivo e di indirizzo ed eventuali altre forme di consultazione (art. 71 Cost.); autorizzazione alla ratifica dei trattati UE (art. 80 Cost.); attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione (art. 116 Cost.).

Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale; il Senato, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento. Le

proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva.

Viene previsto un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solamente a maggioranza assoluta. In particolare, per alcune categorie di leggi la Camera, se non intende adeguarsi al parere del Senato, deve pronunciarsi «nella votazione finale» a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo stesso quorum è richiesto per le leggi di bilancio, limitatamente alle medesime materie di cui al quarto comma, che però è esaminata di diritto dal Senato, senza la necessità di esprimere la richiesta di un terzo dei suoi componenti. Tuttavia, l'obbligo di pronunciarsi a maggioranza assoluta da parte della Camera, in caso di divergenza con il Senato, è richiesto solamente se, a sua volta, il Senato ha approvato le modifiche a maggioranza assoluta. In caso contrario, anche la Camera può non conformarsi alle modifiche a maggioranza semplice.

Infine, viene attribuita al Senato la facoltà di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 11 modifica l'articolo 71 della Costituzione, che disciplina l'iniziativa legislativa in generale. Ai sensi del novellato articolo 72, mentre i progetti di legge a procedimento paritario possono essere presentati indifferentemente ad una delle due Camere, gli altri devono essere presentati alla Camera dei deputati. Viene attribuito al Senato il potere di richiedere alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.

Viene quindi modificato anche la disciplina dell'iniziativa legislativa popolare. In particolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo.

Infine, vengono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, da disciplinarsi con legge bicamerale.

L'articolo 12 modifica l'articolo 72 della Costituzione, che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge, nel senso anzidetto.

Si affida al regolamento interno delle Camere la disciplina dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Si consente alle Camere di stabilire casi e forme per il deferimento dei disegni di legge alle Commissioni. Si escludono i disegni di legge di conversione dei decreti-legge dall'ambito di quelli che possono essere approvati in sede legislativa; e si prevede che il Governo possa chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un suo disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto

con priorità all'ordine del giorno e votato entro sessanta giorni (cosiddetto «voto a data certa»), senza modifiche.

L'articolo 13 introduce un nuovo secondo comma all'articolo 73 della Costituzione al fine di prevedere che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.

L'articolo 14 modifica l'articolo 74 della Costituzione in materia di rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica.

L'articolo 15 modifica l'articolo 75 della Costituzione, introducendo un diverso quorum per la validità del *referendum*.

L'articolo 16 modifica l'articolo 77 della Costituzione, precisando espressamente che la delega legislativa al Governo di cui all'articolo 76 deve essere disposta con legge. Inoltre l'articolo costituzionalizza alcuni dei limiti già previsti dalla legge n. 400 del 1988 per la decretazione di urgenza.

L'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza alla deliberazione dello stato di guerra.

L'articolo 18 modifica l'articolo 79 della Costituzione, per prevedere che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della sola Camera dei deputati.

L'articolo 19 modifica l'articolo 80 della Costituzione, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 82 della Costituzione, in tema di istituzione di commissioni di inchiesta. Mentre il testo originariamente proposto dal Governo operava sul solo primo comma, attribuendo alla sola Camera – e non al Senato – il potere istitutivo di commissioni di inchiesta, il nuovo testo stabilisce, al primo comma, che la Camera dei deputati possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che il Senato della Repubblica possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse «concernenti le autonomie territoriali».

L'articolo 21 interviene sull'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83 Cost.), sopprimendo la previsione della partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato di cui fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali (articolo 57 Cost., come modificato). Inoltre, viene modificato il sistema dei quorum per l'elezione del Capo dello Stato.

L'articolo 22 modifica l'articolo 85 della Costituzione sopprimendo il riferimento alla convocazione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, sulla base delle modifiche previste dal nuovo articolo 83 della Costituzione.

Inoltre, viene attribuito al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per la suddetta elezione, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle.

L'articolo 23 modifica l'articolo 86 della Costituzione, in materia di esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso egli non possa adempierle, e di convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.

L'articolo 24 novella l'articolo 88 della Costituzione, riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in conseguenza del fatto che il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.

L'articolo 25 modifica l'articolo 94 della Costituzione, che disciplina la fiducia al Governo, in linea con l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della titolarità del rapporto di fiducia con il Governo.

L'articolo 26 novella l'articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

L'articolo 27 abroga integralmente l'articolo 99, che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il successivo articolo 40 dispone l'immediata applicazione dell'abrogazione dell'articolo 99.

Venendo alle modifiche al titolo V, che interessano più direttamente la competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 28 modifica l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

L'articolo 39, comma 4, peraltro, disciplinando il riparto di competenza legislativa relativamente agli «enti di area vasta», attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale. Attraverso questa disposizione finale viene dunque introdotto dalla legge costituzionale un nuovo ente territoriale, l'«ente di area vasta».

L'articolo 29 modifica il terzo comma dell'articolo 116, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto «regionalismo differenziato» o anche «federalismo differenziato»).

A seguito delle modifiche apportate, viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie; è introdotto una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge «approvata da entrambe le Ca-

mere», senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

L'articolo 30 riscrive sostanzialmente l'articolo 117, in materia di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono peraltro enucleati casi di competenza esclusiva in cui l'intervento del legislatore statale è comunque circoscritto ad ambiti determinati, quali le disposizioni generali e comuni o le disposizioni di principio).

Nell'ambito della competenza regionale, una novità è costituita dall'individuazione di specifiche materie attribuite espressamente a tale competenza, che oggi è solo residuale, cioè comprende tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale.

Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una clausola di supremazia, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

L'articolo 31 modifica l'articolo 118, introducendo una nuova disposizione in base alla quale le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

L'articolo 32 modifica l'articolo 119, che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Con la riscrittura del secondo comma – dedicato alla finanza ordinaria degli enti territoriali – si prevede che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo «quanto disposto dalla legge dello Stato» a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Anche la disponibilità di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio viene ricondotta – con il nuovo testo e a differenza di quello vigente – alla necessaria armonia con la Costituzione, oltre che a quanto disposto, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato come prevista dal novellato testo dell'articolo 117, dalla legge statale.

Per quanto concerne invece la riscrittura del quarto comma – dedicato al principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall'ente terri-

toriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti – si stabilisce che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali «assicurano» il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza; laddove il testo vigente prevede che le risorse degli enti territoriali «consentono» di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite.

L'articolo 33 modifica l'articolo 120, secondo comma, disciplina il cosiddetto «potere sostitutivo» del Governo nei confronti delle autonomie territoriali, introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo il parere preventivo del Senato della Repubblica (in sede quindi assembleare), che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, compete alla legge la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni «quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».

L'articolo 34 modifica l'articolo 122, primo comma, al fine di porre un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali. Per effetto della modifica apportata, si stabilisce che con la legge statale bicamerale ivi prevista (la medesima che deve disciplinare i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali) deve essere individuato un limite agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, sì che non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.

Di grandissima rilevanza per la Commissione è poi l'articolo 35, che, con una modifica al primo comma dell'articolo 126, prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica.

Tale parere sostituisce la previsione del testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato «sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica».

Viene così meno la «base costituzionale» della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 36 interviene sull'articolo 135, in materia di elezione dei giudici della Corte Costituzionale, per prevedere che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.

L'articolo 37 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento a quelle fin qui viste, novellando più articoli della Carta costituzionale.

In particolare, il comma 1 dispone che la circoscrizione Estero concorra all'elezione solo della Camera dei deputati.

Il comma 2 elimina il requisito anagrafico di 40 anni di età per essere eletti a senatore e di 25 anni per eleggere. Non è invece modificata la previsione costituzionale (art 56) che fissa a 25 anni l'età per essere eletti alla Camera e a 18 anni quella per eleggere.

Il comma 3 disciplina il termine delle elezioni e della prima riunione delle nuove Camere e la *prorogatio* delle uscenti.

Il comma 4 abroga l'articolo 62, terzo comma, Cost., relativo alla convocazione di diritto di una Camera, quando l'altra si riunisca in via straordinaria.

Il comma 5 modifica l'articolo 73, secondo comma, relativo alla promulgazione delle leggi di cui le Camere dichiarano l'urgenza.

Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e sesto dell'articolo 81, che disciplinano l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la legge di bilancio, riferendo alla sola Camera dei deputati le previsioni che nel testo vigente riguardano entrambe le Camere.

Il comma 7 modifica l'articolo 87, nella parte relativa alle prerogative del Presidente della Repubblica.

Il comma 8 modifica la denominazione del Titolo V della Parte seconda Cost., sopprimendo le parole «le Province» ed introducendo le parole «Città metropolitane».

I successivi commi 9 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 120, comma secondo, e 132, comma secondo, espungendovi i riferimenti alle Province nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali, e nel secondo caso con riferimento all'ipotesi di trasferimento di enti territoriali da una Regione ad un'altra.

Il comma 10 modifica l'articolo 121, secondo comma, relativo alle potestà attribuite al Consiglio regionale. La modifica incide sul secondo periodo del comma, prevedendo che la potestà d'iniziativa legislativa del Consiglio si eserciti con la presentazione di proposte di legge alla Camera dei deputati, e non più (come nel testo vigente) «alle Camere».

Il comma 11 modifica l'articolo 122, secondo comma, al fine di superare l'incompatibilità di membro di consiglio regionale o di giunta regionale rispetto al mandato parlamentare. La novella circoscrive alla sola Camera dei deputati tale incompatibilità, posta la nuova composizione del Senato, quale configurata dal disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 13 abroga l'articolo 133, primo comma, relativo al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione. Come già ricordato, il riferimento alle «Province» viene espunto ovunque ricorra dal testo costituzionale.

L'articolo 38, ai commi da 1 a 6, disciplina le modalità di elezione per il Senato in sede di prima applicazione (commi 1-6). In particolare, il comma 1 stabilisce le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del nuovo Senato.

Queste norme, che sostituiscono l'originaria disciplina transitoria dettata dal disegno di legge d'iniziativa governativa, operano in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della legge che dovrà disciplinare appunto l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali. La legge deve essere approvata da entrambe le Camere.

In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato come il primo tra i non eletti della stessa lista.

Il comma 2 dispone in merito all'ipotesi in cui in una o più regioni si debba procedere all'elezione dei senatori ad esse spettanti quando sia intervenuto un nuovo censimento della popolazione. Qualora secondo l'ultimo censimento, il numero di senatori spettanti a una regione sia diverso dal numero risultante in base a quello precedente, si fa riferimento, in ogni caso, al censimento più recente, anche in deroga alla composizione numerica del Senato disciplinata dalla novella dell'art. 57 della Costituzione.

Il comma 3, introdotto nel corso della discussione in Assemblea al Senato, prevede che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Il comma 4 riguarda la prima costituzione del nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore della legge «paritaria» sulla relativa elezione di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal testo in esame.

Viene previsto che la prima costituzione del Senato abbia luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Ricorda che l'articolo 40 del testo in esame, stabilisce che le disposizioni della legge costituzionale su tale materia si applicano dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.

Viene altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

Il comma 5 affida al Presidente della Giunta regionale (e della Giunta della provincia autonoma di Trento e di Bolzano) la proclamazione dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale).

Il comma 6 prevede che la legge che definisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione) sia approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 7 riguarda gli attuali senatori a vita, che permangono «ad ogni effetto» nella carica nel nuovo Senato.

Il comma 8 concerne i regolamenti parlamentari vigenti, che – si precisa – continuano ad applicarsi «in quanto compatibili» fino all'adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso dalla Camere nella loro autonomia regolamentare.

Il comma 9 riguarda l'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare.

Infine due disposizioni concernono l'ordinamento regionale per un duplice riguardo. In primo luogo, il comma 10 prevede che le leggi regionali su materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo 117.

In secondo luogo il comma 11 prevede che la riforma costituzionale – per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) – non si applica alle Regioni a statuto speciale né alle province autonome, finché non si abbia adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessario, com'è noto, una legge costituzionale). È esplicitato altresì che l'adeguamento statutario avvenga sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciali e con le Province autonome.

Infine, il comma 12 specifica che la Regione autonoma Valle d'Aosta esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 1 dell'articolo 39 reca alcune disposizioni finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione del CNEL (stabilita dal precedente articolo 27).

Il comma 2 dell'articolo 39, riguarda i gruppi politici presenti nei consigli regionali. La norma introduce un divieto di corrispondere ai suddetti gruppi consiliari «rimborsi o analoghi trasferimenti monetari» con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente pubblico.

Il comma 3 dell'articolo 39 affida alle Camere il compito di garantire un'integrazione funzionale delle Amministrazioni parlamentari e affida alle Camere la definizione della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.

Il comma 4 disciplina il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti «di area vasta». In particolare, i profili ordinamentali generali sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le «ulteriori disposizioni» vengono affidate alla competenza regionale.

Si prevede poi che il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane sia stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

Il comma 5 prevede che i senatori di nomina presidenziale «non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque», anche considerato quelli già nominati.

Al medesimo comma 5 viene precisato che lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Infine, il comma 6 dell'articolo 39 precisa che i senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

L'articolo 40 reca le disposizioni relative non solo all'entrata in vigore ma anche all'applicabilità delle disposizioni della legge. Le disposizioni si applicano «a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere», fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate.

Richiama, in conclusione, l'attenzione dei colleghi sul rilievo del provvedimento e sulla sua complessità, dei quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali – l'unica Commissione parlamentare esplicitamente richiamata in Costituzione – deve farsi carico, mediante un esame particolarmente approfondito.

Si riserva a tal fine di convocare la prossima settimana un Ufficio di presidenza, allo scopo di organizzare il lavoro istruttorio della Commissione sul provvedimento, anche prevedendo lo svolgimento di alcune audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio

S. 1642, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 6^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite 2^a e 6^a del Senato il parere sul disegno di legge S. 1642, approvato dalla Camera, che reca disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole.

Il provvedimento ripropone in sostanza il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che era stato a suo tempo soppresso dalla Commissione finanze della Camera e trasfuso nelle proposte di legge di

iniziativa parlamentare Causi 2247 e Capezzone 2248, al fine di consentire al Parlamento di esaminarne più approfonditamente il contenuto e di modificarlo per superare alcune criticità che erano state evidenziate durante le audizioni svolte dalla predetta Commissione in occasione dell'esame del citato decreto-legge.

In sintesi, il provvedimento introduce nell'ordinamento l'istituto della collaborazione volontaria in materia fiscale (mutuato dalla cosiddetta *voluntary disclosure* di altri ordinamenti). In sostanza si prevede che coloro che detengono attività finanziarie o beni patrimoniali all'estero e hanno omesso di dichiararli possano sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute, in tutto o in parte, e versando le relative sanzioni in misura ridotta. È inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

Si tratta di un provvedimento interamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed in particolare a quella sul sistema tributario dello Stato stesso, di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Un aspetto di competenza della Commissione per le questioni regionali può essere rinvenuto nell'articolo 1, comma 7, che prevede che gli introiti derivanti dalle suddette misure siano destinati, tra l'altro, all'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno – che riguardano gli enti territoriali – dei pagamenti dei debiti commerciali scaduti in conto capitale e delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Ad esso si collega il comma 8, che affida ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

Più in dettaglio, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990, dopo l'articolo 5-ter, alcuni articoli nuovi in materia di collaborazione volontaria.

Il nuovo articolo 5-quater individua gli elementi della collaborazione volontaria.

Il nuovo articolo 5-quinquies indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Il nuovo articolo 5-sexies attribuisce al direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari.

Il nuovo articolo 5-septies prevede in quali casi si configuri il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Il comma 2 dell'articolo 1 chiarisce che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi previsti nella predetta norma che vi abbiano adempiuto correttamente.

Il comma 3 individua gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti di cui al comma 2 che intendono accedere alla procedura.

Il comma 4 rende applicabili alla procedura di collaborazione volontaria attivata dai soggetti di cui al comma 2 alcune disposizioni introdotte in via generale dal comma 1 dell'articolo 1.

Il comma 5 prevede che l'esclusione della punibilità prevista dal nuovo articolo 5-*quinquies*, comma 1, operi nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti di cui si parla.

Il comma 6 interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, che attualmente, con riferimento ad alcuni casi tassativamente enumerati, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica alle ipotesi di dolo.

Il comma 7 destina le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione a quattro finalità – in parte già dette – vale a dire il pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche con esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; l'esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; gli investimenti pubblici; e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comma 8 affida ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

Il comma 9, alla lettera *a*), autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato – aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente – entro determinati limiti di spesa.

La lettera *b*) del medesimo comma conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale, entro determinati limiti di spesa, e stabilisce che le risorse a tal fine stanziato possano essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 2 innalza il limite di importo al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000.

All'articolo 3 rileva in particolare il comma 3, che inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale dedicato al reato di autoriciclaggio. Il nuovo articolo punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il medesimo articolo prevede poi alcune circostanze aggravanti e attenuanti speciali e stabilisce che la nuova disposizione incriminatrice si applichi anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Inoltre il nuovo reato di autoriciclaggio è inserito anche nell'articolo 648-quater del codice penale – che contiene alcune previsioni speciali in materia di confisca per i delitti di riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita – nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-octies del decreto legislativo n. 231 del 2001).

L'articolo 4 provvede alla copertura delle disposizioni di spesa, attingendo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 8,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

**Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio
(S. 1642, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1642, approvato dalla Camera, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio»;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «sistema tributario dello Stato», che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il direttore di Rai 2, Angelo Teodoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 17 novembre 2014 la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Tommaso Ginoble, in sostituzione del deputato Gero Grassi. Nell'esprimere il mio personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al deputato Grassi per il suo contributo alla nostra attività, do il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Ginoble.

Audizione del direttore di Rai 2, Angelo Teodoli
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Angelo TEODOLI, *direttore di Rai 2*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), i deputati Pino PISICCHIO (*Misto*) e Mario MARAZZITI (*PI*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), Fabio RAMPELLI (*FdI-AN*) e Roberto FICO, *presidente*.

Angelo TEODOLI, *direttore di Rai 2*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Teodoli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che il gruppo di lavoro incaricato di formulare le proposte di modifica al codice antimafia ha concluso i suoi lavori con l'elaborazione di un testo condiviso. Propone pertanto che, secondo quanto concordato, si proceda alla pubblicazione di tale testo in allegato alla relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 22 ottobre.

(Così rimane stabilito)

Invita poi i commissari a presentare la dichiarazione di non sussistenza, nei propri confronti, delle condizioni previste dal «codice di autoregolamentazione» sulla formazione delle liste per le candidature elettorali, approvato dalla commissione antimafia nella seduta del 23 settembre 2014, ad integrazione di quella già prevista dalla legge istitutiva, con riferimento al «codice» approvato nella scorsa legislatura. Comunica che la Presidenza ha già provveduto al riguardo, scrivendo alla Presidente della Camera di appartenenza.

Audizione di Alessandro Barbano, direttore del quotidiano «Il Mattino» e di Antonio Polito, direttore del quotidiano «Corriere del Mezzogiorno»

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione di Antonio Polito, direttore del quotidiano «Corriere del Mezzogiorno» e di Alessandro Barbano, direttore del quotidiano «Il Mattino», avente ad oggetto i rapporti tra mafia e mondo dell'informazione.

Antonio Polito, direttore del quotidiano «Corriere del Mezzogiorno», e Alessandro Barbano, direttore del quotidiano «Il Mattino», svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente, Rosy BINDI, il deputato Claudio FAVA (*Misto – LED*) e il senatore Corradino MINEO (*PD*).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il ministro dell'interno, on. Angelino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera dei deputati, in sostituzione della deputata Braga, dimissionaria, ha chiamato a far parte del Comitato la deputata Gadda, alla quale dà il benvenuto.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: seguito dell'audizione del ministro dell'interno, on. Angelino Alfano

(Seguito e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Angelino ALFANO interviene, rispondendo ai quesiti posti nella precedente seduta.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il ministro Alfano, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,40.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CRIMI (*M5S*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*Scpl*).

La seduta termina alle ore 17,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

COMMISSIONE PLENARIA

Audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano
(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano.

Angelino ALFANO, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori Paolo CORSINI (*PD*) e Enrico BUEMI (*Aut- PSI-MAIE*), ai quali replica Angelino ALFANO, *Ministro dell'interno*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il Ministro Alfano e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 19 novembre 2014

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO:

Plenaria *Pag.* 191

DELEGAZIONE presso l'Assemblea parlamentare NATO

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Andrea MANCIULLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Comunicazioni del Presidente sulla prossima Sessione Annuale dell'Assemblea parlamentare della Nato (L'Aja, 21-24 novembre 2014)

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda il grande successo del Gruppo Speciale per il Mediterraneo svoltosi a Catania all'inizio di ottobre, organizzato dalla Delegazione, il quale è stato un fiore all'occhiello. I risultati si sono visti dalla grande affluenza e dai molti ringraziamenti che sono pervenuti. Anche a seguito di tale evento, la delegazione ha acquisito importanza nell'ambito dell'Assemblea parlamentare della NATO ed il prossimo anno l'evento sarà ripetuto a Firenze. L'iniziativa ha consentito di spostare sui temi legati al Mediterraneo ed è su questo che la Delegazione dovrebbe continuare a lavorare. Personalmente ha ricevuto l'importante incarico di redigere un rapporto sul «Ruolo dei Paesi del Golfo nella crisi del Mediterraneo e nella lotta al terrorismo internazionale». Nella stesura di questo rapporto sarà necessaria la collaborazione di tutti ed organizzare seminari di approfondimento.

La prossima Sessione del L'Aja sarà importante, oltre che per i temi che saranno trattati, per il fatto che saranno assegnate le cariche nell'ambito dell'Assemblea. A tale riguardo, sarà decisivo far sentire, nell'ambito dei rispettivi Gruppi politici, il peso dell'Italia, Paese tra i maggiori contributori dell'Alleanza e al momento sotto rappresentato. Sarà inoltre necessario condurre un gioco di squadra nell'interesse di tutti.

Ricorda infine l'importante Forum Transatlantico di Washington, dal 7 all'11 dicembre, per il quale raccomanda una attenta partecipazione.

Paolo ALLI (*NCD*), *Vice Presidente*, concorda con le osservazioni del Presidente relativamente al buon esito dell'evento svoltosi a Catania e all'importanza di insistere sul tema dell'immigrazione: i confini dell'Europa sono i confini della sponda sud del Mediterraneo. Ricorda che a seguito del dibattito svoltosi a Catania, sarà votata a L'Aja una importante risoluzione sul tema. Ricorda di essersi candidato alla carica di Vice Presidente dell'Assemblea, il cui conseguimento è particolarmente rilevante anche per spostare l'attenzione dell'Alleanza verso gli interessi dei Paesi del Mediterraneo.

Roberto MORASSUT (*PD*), *deputato*, ritiene importante svolgere un lavoro di squadra per acquisire cariche nell'interesse del Paese. Ricorda con interesse la recente missione svolta in Alaska dedicata al tema dei cambiamenti climatici e alle questioni relative all'Artico, che ha un valore sempre più strategico. L'Italia al momento è Paese osservatore nel Consiglio per l'Artico, formato dalle otto nazioni che si affacciano sul relativo quadrante geografico. A tale riguardo, c'è da osservare che la restrizione della parte ghiacciata riguarda in primo luogo le regioni marittime e costiere le quali si stanno liberando dai ghiacci. La Russia ha per questo rimesso in moto la flotta artica e riaperto alcune basi militari. Gli Stati Uniti e il Canada, invece, maggiormente ostacolati dalle barriere naturali, hanno un atteggiamento più caldo: la situazione è quindi molto delicata.

Andrea MANCIULLI *presidente*, osserva che le tematiche poste dall'onorevole Morassut potranno essere occasione di approfondimento nell'ambito di un apposito seminario dedicato agli equilibri energetici. Anche il tema della cybersicurezza dovrebbe essere oggetto di una attenta analisi.

Domenico SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*), *senatore*, concorda anch'egli nel ritenere che la Delegazione abbia raggiunto una maggiore considerazione in seno all'Assemblea, anche facendo squadra con i Paesi della sponda del Mediterraneo, Grecia, Spagna, Portogallo e Turchia. Quanto alle cariche conferma la propria disponibilità a quella di Vice Presidente della Sottocommissione per la sicurezza energetica e ambientale

Lorenzo BATTISTA (*AUT*), *senatore*, ricorda la recente aggressione ai danni del Sindaco Bianco, rispetto alla quale sarebbe necessario mandare un messaggio di solidarietà.

Valentino VALENTINI (*FI*), *deputato*, concorda con le osservazioni svolte dal Presidente. Osserva che sarebbe utile che i documenti di lavoro fossero a disposizione di tutti i componenti la Delegazione, per condividere maggiormente le informazioni. A tale riguardo sarebbe importante un maggior dibattito all'interno della Delegazione stessa per lavorare in

modo omogeneo e più efficace ad esempio con i Paesi del Mediterraneo, i quali hanno comuni interessi ma anche peculiarità da conoscere e valutare in modo più opportuno.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Valentini e ringrazia tutti i colleghi intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 16.

